



REDATTA SCHEDA PER CASELLARIO

Addi _____

REDATTA PARCELLA

il _____

Campione Penale N° _____

N. 12/14 del Reg. Gen.

N. 44/14 del Reg. Sent.

N. 53892/09 Notizie Reato

Estratto Esecutivo

il _____

- Procura Generale ROMA

- Proc.Rep. c/o Trib. _____

- Corte Assise _____

- Uff.Ademp.Esec.Trib/GIP _____

1[^] CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaquattordici il giorno 31 del mese di Ottobre in Roma

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

composta dai Signori:

1. dott.	Mario Lucio	D'ANDRIA	Presidente
2. dott.ssa	Agatella	GIUFFRIDA	Consigliere
3. Sig.ra	Patrizia	SERVA	}
4. Sig.ra	Odile Francoise	LEDUC	}
5. Sig.ra	Ilde	ALESSANDRINI	}Giudici
6. Sig.ra	Giuseppina	MASSACCI	}popolari
7. Sig.	Claudio	BACCETTI	}
8. Sig.	Michele	SIMONE	}

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale in grado d'appello

C O N T R O

1) **MINICHINI Nicola**, n. Pomigliano d'Arco (NA) il 14/5/1969 – elett. dom. c/o lo studio dell'Avv. Perugini Diego, Via Anastasio II n. 442 – Roma – Difeso dall'Avv. Perugini Diego, Via Anastasio II n. 442 – Roma –

LIBERO PRESENTE

2) **SANTANTONIO Corrado**, n. Roccamontina (CE) il 27/2/1959 – elett. dom. c/o lo studio dell'Avv. Oliviero Raffaele Corrado, Viale Liegi n. 16 – Roma – Difeso dall'Avv. Oliviero Raffaele Corrado, Viale Liegi n. 16 – Roma –

LIBERO PRESENTE

3) **DOMENICI Antonio**, n. Roma il 19/11/1967 – elett. dom. c/o lo studio dell'Avv. Mauro Massimo, Via Arbia n. 15 – Roma –
Difeso dall'Avv. Mauro Massimo, Via Arbia n. 15 – Roma –

LIBERO PRESENTE

4) **FIERRO Aldo**, n. Ascea (SA) il 28/5/1949 – elett. dom. c/o l'ospedale "Sandro Pertini" struttura di medicina penitenziaria – Via dei Monti Tiburtini, 385 Roma –
Difeso dall'Avv. Scalise Gaetano, Piazzale delle Belle Arti n. 2 – Roma –

LIBERO CONTUMACE

5) **CORBI Stefania**, n. Cori (LT) il 4/3/1967 – d.d. Via L. Appiani n. 21 – Roma –
Difesa dall'Avv. Guazzotti Giovanni Luigi e Avv. Luberti Franco, Via Flaminia n. 354 – Roma –

LIBERA ASSENTE

6) **CAPONETTI Rosita**, n. Roma il 29/9/1971 – d.d. Via delle Vignacce, 31 – Montelibretti (RM) –

Difesa dall'Avv. Auriemma Massimiliano, Viale B. Pelizzi n. 161 – Roma –

LIBERA CONTUMACE

7) **BRUNO Flaminia**, n. Roma il 24/9/1973 – elett. dom. c/o lo studio dell'Avv. Russillo Gerardo, Via Cipro n. 77 – Roma –

Difesa dall'Avv. Russillo Gerardo, Via Cipro n. 77 – Roma –

LIBERA CONTUMACE

8) **DE MARCHIS PREITE Luigi**, n. Roma il 1/3/1971 – d.d. Via delle Baleari n. 133 – Ostia (RM) –

Difeso dall'Avv. Morandi Fabrizia e Avv. Marini Costantino Romano, Via Antonio Gallonio n. 18 – Roma –

LIBERO CONTUMACE

9) **DI CARLO Silvia**, n. Popoli (PE) il 5/4/1975 – elett. dom. c/o lo studio degli Avv. Giansante Antonio e Di Biase Giovanni, Via Cincinnato n. 37 – Pescara –

Difesa dall'Avv. Giansante Antonio, Via Cincinnato n. 37 – Pescara – e Avv. Iadecola Gianfranco, Via dei Mille n. 47 – Teramo –

LIBERA CONTUMACE

10) **FLAUTO Giuseppe**, n. Salerno il 17/6/1969 – elett. dom. c/o lo studio dell'Avv. Ceci Diamante, Piazzale delle Belle Arti n. 2 – Roma –

Difeso dall'Avv. Ceci Diamante, Piazzale delle Belle Arti n. 2 – Roma –

LIBERO PRESENTE

11) **MARTELLI Elvira**, n. Rotello (CB) il 5/3/1970 – elett. dom. c/o lo studio dell'Avv. Gai Cesare, Via Sabotino n. 22 – Roma –

Difesa dall'Avv. Gai Cesare e Avv. Scuderoni Valentina, Via Sabotino, 22 – Roma

LIBERA CONTUMACE

12) **PEPE Domenico**, n. Palestrina (RM) il 20/1/1972 – elett. dom. c/o lo studio dell'Avv. Ceci Diamante, Piazzale delle Belle Arti n. 2 – Roma –

Difeso dall'Avv. Ceci Diamante, Piazzale delle Belle Arti n. 2 – Roma –

LIBERO PRESENTE

Parti Civili:

- 1) **CUCCHI Giovanni**, n. Roma il 24/8/1948 – leg. dom. c/o lo studio dell'Avv. Gamberini Alessandro, Via Pasubio n. 15 – Roma –
- 2) **CALORE Rita**, n. Roma il 1/5/1949 – leg. dom. c/o lo studio dell'Avv. Anselmo Fabio, Viale Cavour n. 51 – Ferrara –
- 3) **CUCCHI Ilaria**, n. Roma il 22/6/1974 – leg. dom. c/o lo studio dell'Avv. Anselmo Fabio, Viale Cavour n. 51 Ferrara –
- 4) **CUCCHI Ilaria**, n. Roma il 22/6/1974 **nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori: DI PAOLO Giulia**, n. Roma il 29/8/2008 e **DI PAOLO Valerio**, n. Roma il 26/9/2002 – leg. dom. c/o lo studio dell'Avv. Pisa Alessandra, Viale Cavour n. 51 – Ferrara –
- 5) **COMUNE DI ROMA, nella persona del sindaco pro-tempore** – leg. dom. c/o l'Avvocatura Comunale, Via del Tempio di Giove n. 21 – Roma in persona dell'Avv. Maggiore Enrico –
- 6) **“CITTADINANZATTIVA” Onlus**, con sede in Via Flaminia n. 53 – Roma, **in persona della dott.ssa Maria Teresa Petrangolini**, n. Roma il 3/3/1951, **quale segretario generale e legale rappresentante** – Rappresentata dall'Avv. Maccioni Stefano, Via Corfinio n. 23 – Roma –

IMPUTATI

(vedi allegati)

Appellanti gli imputati, il PM, il PG per tutti e le PP.CC. contro il 1° - 2° - 3° imputati avverso la sentenza della Corte di Assise di Roma emessa in data 5/6/2013 la quale condannava Fierro, Corbi, Bruno, De Marchis Preite, Di Carlo alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il capo e), oltre al pagamento delle spese processuali. Risarcimento del danno in solido da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili, provvisoria immediatamente esecutiva di € 100.000,00 a Cucchi Giovanni e Calore Rita - € 80.000,00 a Cucchi Ilaria in proprio - € 20.000,00 a Cucchi Ilaria quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Giulia e Valerio Di Paolo per ciascun minore; condannava Caponetti alla pena di mesi 8 di reclusione per il capo c) oltre al pagamento delle spese processuali; assolveva Minichini, Santantonio, Domenici per non aver commesso il fatto; assolveva Flauto, Martelli, Pepe per non aver commesso il fatto dal capo e); assolveva Fierro, Corbi dal capo f) e Bruno dal capo g) perché il fatto non sussiste; assolveva Caponetti, Fierro, Di Carlo, Bruno, Corbi, De Marchis Preite, Flauto, Martelli, Pepe dai capi d), h) e i) perché il fatto non sussiste.

CONCLUSIONI

- Il P.G. chiede per il reato di lesioni volontarie personali aggravate la condanna ad anni 2 di reclusione per Minichini, Santantonio e Domenici; per il reato di omicidio colposo la condanna ad anni 3 di reclusione per Fierro; anni 2 di reclusione per Corbi, Bruno, De Marchis Preite, Di Carlo; anni 1 di reclusione per Flauto, Martelli, Pepe. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
- L'Avv. Maggiore per la p.c. Comune di Roma chiede il rigetto degli appelli degli imputati e accoglimento degli appelli del PM, PG e PP.CC; in subordine la conferma della sentenza di 1° grado. Deposita conclusioni scritte.

- L'Avv. Maccioni per la p.c. "Cittadinanzattiva" Onlus chiede in via principale l'invio degli atti al PM, ritenendo sussistente la fattispecie di cui all'art. 584 c.p.; in via subordinata la conferma della sentenza di 1° grado. Deposita conclusioni scritte.
- L'Avv. Anselmo per la p.c. Cucchi Ilaria e Calore Rita chiede in via principale la trasmissione degli atti al PM nei confronti di Minichini, Santantonio, Domenici per il reato di cui all'art. 584 c.p.; in subordine dispone nuova perizia sul punto della causa della morte di Stefano Cucchi; in via ulteriormente subordinata riconoscere la penale responsabilità di Minichini, Santantonio e Domenici anche ai fini civilistici. Deposita conclusioni scritte.
- L'Avv. Gamberini per la p.c. Cucchi Giovanni chiede in via principale dichiarare la nullità della sentenza ai sensi dell'art 522 co.1 cpp in riferimento all'inosservanza dell'art. 521 co. 2 cpp, con rinvio degli atti al PM con riferimento ai fatti contestati agli agenti; in subordine condannare Minichini, Santantonio e Domenici alla pena di legge. Deposita conclusioni scritte.
- L'Avv. Pisa per la p.c. Cucchi Ilaria nella qualità di esercente si riporta alle conclusioni scritte che deposita.
- L'Avv. Gai per Martelli chiede la conferma della sentenza di 1° grado.
- L'Avv. Guazzotti per Corbi chiede il rigetto dell'appello del PG e del PM; l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato o l'assoluzione con formula ritenuta di giustizia. Si riporta inoltre ai motivi di appello e alla memoria difensiva.
- L'Avv. Iadecola per Di Carlo chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste e in subordine perché il fatto non costituisce reato.
- L'Avv. Auriemma per Caponetti chiede l'accoglimento dei motivi di appello; assoluzione con formula piena e quella ritenuta di giustizia; rigetto dell'appello del PM e del PG.
- L'Avv. Mauro per Domenici chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 – 1° co. cpp e chiede l'accoglimento dei motivi di appello.
- L'Avv. Marini per De Marchis Preite chiede la nullità della sentenza con restituzione degli atti al PM.
- L'Avv. Morandi per De Marchis Preite chiede l'accoglimento dei motivi di appello ai quali si riporta.
- L'Avv. Russillo per Bruno chiede la nullità degli accertamenti tecnici ripetibili; dispone nuova perizia medico-legale ai sensi dell'art. 603 cpp.; assoluzione dal reato di cui all'art. 589 c.p. e il rigetto degli appelli del PM, PG e PP.CC..
- L'Avv. Perugini chiede la conferma della sentenza impugnata; assoluzione ai sensi dell'art. 530 – 1° co. c.p.p..
- L'Avv. Ceci per Flauto e Pepe chiede la conferma della sentenza di 1° grado, quindi l'assoluzione per non aver commesso il fatto per entrambi.
- L'Avv. Oliviero per Santantonio chiede l'assoluzione del proprio assistito con formula ampia.
- L'Avv. Scalise per Fierro chiede l'accoglimento dei motivi di appello e il rigetto degli appelli di PM e del PG.

IMPUTATI

Minichini Nicola, Santantonio Corrado e Domenici Antonio

- a) In ordine ai reati di cui agli artt. 110, 582, I comma, 585, 61 nr. 9 c.p., poiché, in concorso e riuniti tra loro, abusando dei poteri inerenti alla qualità di appartenenti alla polizia penitenziaria, quali preposti alla gestione del servizio delle camere di sicurezza del tribunale penale di Roma, p.le Clodio, adibite alla custodia temporanea degli arrestati in flagranza di reato in attesa dell'udienza di convalida, spingendo e colpendo con dei calci Cucchi Stefano, che ivi si trovava in quanto arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio dai Carabinieri della Stazione di Roma Appia in data 15 ottobre, lo facevano cadere a terra e gli cagionavano lesioni personali, consistite in "politraumatismo ematoma in regione sopracciliare sinistra, escoriazioni sul dorso delle mani, lesioni escoriate in regione para-rotulea bilateralmente cinque lesioni escoriate ricoperte da crosta ematica in corrispondenza della cresta tibiale sinistra, altre piccole escoriazioni a livello lombare para-sacrale superiormente e del gluteo destro (quadrante infero-laterale sede paratrocanterica), ed infrazione della quarta vertebra sacrale", dalle quali derivava una malattia della durata compresa tra 20 e 40 giorni.
In Roma il 16 ottobre 2009.
- b) In ordine al reato di cui agli artt. 110, 608, I comma, c.p., perché, in concorso tra loro, allo scopo di far desistere il detenuto Cucchi Stefano dalle reiterate richieste di farmaci e alle continue lamentele, lo sottoponevano a misure di rigore non consentite dalla legge, meglio descritte nel capo a) che precede.
In Roma il 16 ottobre 2009.

Marchiandi Claudio (posizione definita all'udienza del 25.01.11) e **Caponetti Rosita**

c) In ordine al reato di cui agli artt. 110, 479, 61 nr. 2 c.p., perché in concorso tra loro, il primo, direttore dell'ufficio dei detenuti e del trattamento del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.), istigava la seconda, dirigente medico di turno in servizio presso la struttura di medicina protetta dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, che - al fine di preconstituirsì le condizioni previste dal protocollo organizzativo di struttura complessa di medicina protetta sottoscritto tra il provveditore regionale del Lazio e il direttore Generale della ASL Roma "B", in data 8.07.2005, per accettare il ricovero del detenuto Stefano Cucchi, a indicare falsamente nell'esame obiettivo riportato nella cartella clinica redatta all'ingresso del paziente, i seguenti dati in ordine alle condizioni generali dello stesso; in particolare, indicava condizioni generali "buone", stato di nutrizione "discreto", "decubito indifferente", apparato muscolare "Tónico Trofíco" e apparato urogenitale "n.d.r."; dati palesemente falsi in ordine alle reali condizioni del paziente ed in evidente contrasto con quanto indicato nella cartella infermieristica redatta presso lo stesso reparto e con i rilievi obiettivi dei sanitari della Casa circondariale di Regina Coeli e dei sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli, essendo in particolare, il paziente allettato in decubito obbligato, cateterizzato, impossibilitato alla stazione eretta e alla deambulazione, con apparato muscolare gravemente ipototonotrofico, tanto da indurre i sanitari a praticare terapia per via endovenosa vista l'assenza di sufficiente muscolatura per praticare intramuscolo.

Commettendo il fatto al fine di commettere il reato di cui al capo d) che segue.
In Roma il 17 ottobre 2009.

d) in ordine al reato di cui agli artt. 110, 323, I e II comma, c.p., poiché, in concorso tra loro, il primo in qualità di direttore dell'ufficio dei detenuti e del trattamento del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.), recandosi personalmente in orario extralavorativo (sabato pomeriggio alle 18:00) presso la struttura protetta dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, redigendo la richiesta di disponibilità del posto letto per il ricovero di Stefano Cucchi che si trovava presso il pronto soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli, e la seconda, dirigente medico in servizio presso la predetta struttura, nello svolgimento delle loro funzioni, accettando e disponendo il ricovero del paziente Stefano Cucchi, attraverso il falso di cui al capo c) che precede, costituendo ciò violazione di norma di legge richiesta dalla norma incriminatrice in quanto la veridicità delle attestazioni sanitarie costituisce specifico dovere inerente all'attività del pubblico ufficiale, nonché in violazione del protocollo organizzativo di struttura complessa di medicina protetta sottoscritto tra il Provveditore regionale del Lazio e il direttore generale della ASL Roma "B", in data 8.7.2005, in attuazione del ~~Decreto legislativo 22 giugno 1999 nr. 270~~ relativamente al paziente le cui caratteristiche cliniche desumibili dalla documentazione sanitaria compilata fino al momento erano in palese contrasto con quanto necessario per il ricovero

ordinari, essendo in violazione del paragrafo ove viene descritta la tipologia dei pazienti da ricoverare individuati in quelli che necessitano di "ricovero ordinario intendendo per tale il ricovero programmabile per patologie mediche e chirurgiche", non prevedendosi invece possibilità di ricovero nella struttura per "pazienti in situazioni cliniche di acuzie" come nel caso di specie, procuravano al paziente, intenzionalmente, un danno ingiusto, di rilevante gravità, consistito nel ricoverarlo in struttura inadeguata in relazione alla cura delle patologie manifestate. In Roma il 17 ottobre 2009.

Fierro Aldo, Di Carlo Silvia, Bruno Flaminia, Corbi Stefania, De Marchis Preite Luigi, Flauto Giuseppe, Martelli Elvira e Pepe Domenico:

e) in ordine al reato di cui agli artt. 81 c.p.v., 110, 591, I e II comma, c.p., perché, in concorso tra loro, con più omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità, il Fierro di dirigente medico di secondo livello e direttore della struttura complessa di medicina protetta dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, Di Carlo, Bruno, Corbi e De Marchis di dirigenti medici di primo livello e Flauto, Martelli e Pepe in qualità di infermieri, in servizio presso la predetta struttura, nei giorni dal 18 al 22 ottobre 2009, abbandonavano Stefano Cucchi, del quale dovevano avere cura, che ivi si trovava ricoverato in stato detentivo dal 17 ottobre, incapace di provvedere a sé stesso; in particolare, il paziente era affetto da politraumatismo acuto, con bradicardia grave e marcata, alterazione dei parametri epatici, segni di insufficienza renale in soggetto in stato di magrezza patologica (cachettico), e che si è venuto a trovare nel corso della degenza in uno stato di pericolo di vita che esigeva il pieno attivarsi dei sanitari i quali, invece, omettevano di adottare i più elementari presidi terapeutici e di assistenza che nel caso di specie apparivano doverosi e tecnicamente di semplice esecuzione ed adottabilità e non comportavano particolari difficoltà di attuazione essendo peraltro certamente idonei ad evitare il decesso del paziente. Precisamente:

- Volontariamente omettevano di intervenire effettuando elettrocardiogramma che appariva assolutamente necessario, anche in relazione al riscontro in data 17 ottobre di una frequenza cardiaca pari a 46 BPM, limitandosi ad annotare nella cartella clinica un asserito rifiuto del paziente a sottoporsi all'esame ECG, senza adoperarsi per ottenere un consenso informato documentato e sottoscritto dal paziente, non adottando neppure attraverso una semplice palpazione del polso alcuna misura diagnostica atta a controllare l'evoluzione della bradicardia, né adottavano alcun presidio diagnostico doveroso al fine di chiarire l'origine di tale bradicardia, che in data 21 viene segnalata in cartella pari a 36 BPM, omettendo inoltre il controllo seriato degli elettroliti e della glicemia, accertamenti questi di assai semplice esecuzione in presenza di prelievi ematici quotidiani.

- Volontariamente omettevano di adottare qualunque presidio terapeutico al riscontro di valori di glicemia ematica pari a 40 mg/dl, rilevato il 19 ottobre, pur essendo tale valore al di sotto della soglia ritenuta dall'iterativo scientifico come pericolosa per il ricoverato pari a 45 mg/dl, neppure adottando in

- una semplice misura quale la somministrazione di un minimo quantitativo di zucchero sciolto in un bicchiere d'acqua che il paziente assumeva regolarmente, misura questa idonea ad evitare il decesso.
 - Volontariamente omettevano di comunicare al paziente l'assoluta necessità di effettuare esami diagnostici essenziali alla tutela della sua vita, limitandosi ad annotare gli asseriti rifiuti nella cartella clinica, motivati dalla volontà di effettuare colloqui con un avvocato, circostanza questa che omettevano di comunicare a personale della polizia penitenziaria preposto.
 - Volontariamente omettevano di intervenire pur avendo constatato, in particolare il Fierro e la Corbi, in data 21 ottobre, la criticità delle condizioni del paziente, tanto da indurli a decidere di inviare in merito una missiva al magistrato competente, non trasferendo con urgenza presso un reparto più idoneo, misura questa che sarebbe stata assolutamente doverosa in presenza delle condizioni descritte dagli stessi sanitari nella missiva, e agevolmente attuabile con il trasferimento del paziente al pronto soccorso del medesimo ospedale nel quale la struttura protetta è allocata.
 - Volontariamente omettevano di controllare il corretto posizionamento o l'occlusione del catetere determinando l'accumulo di una rilevante quantità di urina in vescica (1400 cc) con risalita del fondo vescicale e compressione delle strutture addominali e toraciche (ultimo controllo annotato nel diario infermieristico alle ore 6 del 21 ottobre 2009).
- In Roma dal 18 al 22 ottobre 2009**

Fierro Aldo e Corbi Stefania:

- f) in ordine al reato di cui agli artt. 110, 328, I comma, c.p., perché in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate, in presenza delle condizioni di pericolo di vita del paziente, come da loro descritte in una missiva indirizzata al magistrato competente, elaborata dalla Corbi su indicazione del Fierro, indebitamente rifiutavano di trasferire il paziente con assoluta urgenza presso un reparto idoneo.
- In Roma il 21 ottobre 2009.**

Bruno Flaminia:

- g) in ordine al reato di cui all'art. 479 c.p., perché medico in servizio presso la struttura di medicina protetta dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, il giorno 22 ottobre 2009, formava il certificato di morte di Stefano Cucchi, falsamente attestando che si trattava di "morte naturale" con diagnosi clinica presunta di "sospetta embolia polmonare in paziente affetto da frattura vertebra L3 - trauma facciale. Grave dimagrimento. Iperazotemia", pur essendo a conoscenza delle patologie da cui era affetto, perché ricoverato nel reparto nei cinque giorni precedenti, ricollegabili a un traumatismo fratturativo di origine violenta che imponeva la messa a disposizione della salma all'Autorità Giudiziaria.
- In Roma il 22 ottobre 2009.**

Marchiandi Claudio (posizione definita all'udienza del 25.01.11), **Caponetti Rosita**, **Fierro Aldo**, **Di Carlo Silvia**, **Bruno Flaminia**, **Corbi Stefania**. **De Marchis Preite Luigi**, **Flauto Giuseppe**, **Martelli Elvira** e **Pepe Domenico**:

- h) in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 378, 1 comma c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutavano gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria autori dei reati di cui ai capi a) e b) che precedono, ad eludere le investigazioni dell'Autorità; in particolare, Marchiandi e Caponetti, con la condotta di cui ai capi c) e d), e Fierro Aldo, Silvia Di Carlo, Flaminia Bruno, Stefania Corbi, De Marchis Preite Luigi, omettendo di trasferire o di richiedere il trasferimento in reparto idoneo in relazione alle condizioni critiche del paziente, ed estraneo all'amministrazione penitenziaria, il paziente Stefano Cucchi, nonché, tutti, di riferire all'A.G. avendo preso conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni della commissione del reato di lesioni personali aggravate e abuso di autorità contro arrestati o detenuti.

In Roma dal 17 al 22 ottobre 2009.

Caponetti Rosita, **Fierro Aldo**, **Di Carlo Silvia**, **Bruno Flaminia**, **Corbi Stefania**. **De Marchis Preite Luigi**, **Flauto Giuseppe**, **Martelli Elvira** e **Pepe Domenico**:

- i) in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 365, 1 comma, c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell'esercizio delle loro funzioni della commissione del reato di lesioni personali aggravate e abuso di autorità contro arrestati o detenuti meglio descritti nei capi a) e b) che precedono, omettevano di riferire all'Autorità Giudiziaria.

In Roma dal 17 al 22 ottobre 2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pronunciata il 5.6.2013, la Corte di Assise di Roma dichiarava i medici Aldo Fierro, Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo responsabili del reato di omicidio colposo ai danni di Stefano Cucchi (ricoverato, dal 17 al 22.10.2009, presso la struttura protetta dell'Ospedale Sandro Pertini, ove essi prestavano la loro attività professionale), così qualificata l'originaria imputazione di abbandono di persona incapace, nonché la dott.ssa Rosita Caponetti responsabile del reato di falsità ideologica (commesso con riferimento alla cartella clinica redatta all'ingresso del Cucchi nella predetta struttura). Esclusa per quest'ultima imputata la contestata aggravante del nesso teleologico, riconosciute a tutti le attenuanti generiche, condannava quindi Fierro alla pena di due anni di reclusione, Corbi, De Marchis Preite e Di Carlo alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ciascuno e Caponetti Rosita alla pena di mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale per tutti gli imputati. Condannava, inoltre, Fierro, Corbi, Bruno, De Marchis Preite e Di Carlo, in solido, a risarcire i danni subiti dalle parti civili, nella misura da liquidarsi in separata sede, ed a corrispondere una provvisoria, immediatamente esecutiva, di euro 100.000,00 ciascuno a Giovanni Cucchi e a Rita Calore, di euro 80.000,00 ad Ilaria Cucchi, in proprio, e di euro 20.000,00 per ciascun figlio, nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Giulia e Valerio Di Paolo. Condannava poi gli stessi imputati al rimborso delle spese sostenute dalle suindicate parti civili nonché da Roma Capitale e da Cittadinanzattiva.

La Corte di primo grado assolveva, invece, gli agenti di polizia penitenziaria Nicola Minichini, Corrado Santantonio e Antonio Domenici dai reati di lesioni volontarie aggravate e di abuso di autorità contro arrestati, per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.; assolveva gli infermieri Giuseppe Flauto, Elvira Martelli e Domenico Pepe dal reato di omicidio colposo, così qualificata l'imputazione di cui all'art. 591 c.p., per non aver commesso il fatto; assolveva, ancora, Rosita Caponetti, Aldo Fierro, Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Silvia Di Carlo, Luigi De Marchis Preite, Giuseppe Flauto, Elvira Martelli e Domenico Pepe dai residui reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.

19

Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, i fatti e l'iter processuale possono essere ricostruiti nel modo che segue.

Verso le ore 23.30 del 15.10.2009, nei pressi di via Lemonia, Stefano Cucchi veniva arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Appia, perché sorpreso nell'atto di cedere ad un terzo alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente, in cambio di una somma di denaro.

La perquisizione personale dell'arrestato consentiva il sequestro di diversi pezzi di hashish, per un totale di 54 dosi medie, e di tre confezioni in cellophane termosaldate contenenti cocaina, per un totale di 3-4 dosi medie.

Condotto presso gli uffici della suddetta Stazione, Cucchi si opponeva al fotosegnalamento, si rifiutava di sottoscrivere i verbali di arresto e di perquisizione e chiedeva di non avvisare i propri familiari.

Verso le ore 1,30-2,00, veniva eseguita, con esito negativo, una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dei genitori in via Ciro da Urbino, che risultava essere la residenza anagrafica dell'arrestato. Quest'ultimo, peraltro, affermava di frequentare solo saltuariamente detta abitazione e di alloggiare presso vari amici; ometteva, invece, di indicare il luogo della sua effettiva dimora (che si trovava invece in località Morena, in un appartamento in cui, dopo la sua morte, verranno rinvenuti circa 1 kg. di hashish, 133 gr. di cocaina e tre bilancini di precisione, oltre a sostanza da taglio e materiale per il confezionamento).

Intorno alle ore 3,00, Cucchi veniva trasferito nei locali della Stazione Tor Sapienza (che, a differenza della Stazione Appia, era dotata di camere di sicurezza), per trascorrere il resto della nottata, in attesa di essere tradotto in Tribunale, a piazzale Clodio, per il giudizio di convalida e per l'eventuale giudizio direttissimo.

Alle ore 5,00 circa del 16.10.2009, il carabiniere Gianluca Colicchio, in servizio di piantone, chiamava il "118" e sollecitava l'invio di un'ambulanza, perché l'arrestato diceva di avere mal di testa, di sentire freddo e di soffrire di epilessia; una volta giunta l'ambulanza, Cucchi rifiutava però di essere condotto al Pronto Soccorso.

La mattina stessa, alle ore 9.15, Cucchi veniva condotto in Tribunale a Piazzale Clodio e, in attesa di essere chiamato davanti al giudice, veniva sistemato in una delle celle del piano interrato, controllate dalla polizia penitenziaria.

A fine mattinata, dopo che il giudice aveva convalidato l'arresto e disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, Cucchi veniva trattenuto, ancora per qualche ora, presso le celle del Tribunale, prima di essere tradotto presso la Casa circondariale di Regina Coeli. Durante questa attesa, gli agenti di polizia penitenziaria Minichini e Domenici, avendo egli dichiarato di soffrire di epilessia e di aver bisogno del medicinale "Rivotril", provvedevano a farlo visitare dal dott. Giovanni Battista Ferri, medico dell'ambulatorio della città giudiziaria.

Nella circostanza il dott. Ferri notava che Stefano era sofferente, presentava delle aree arrossate, simmetriche, alle palpebre inferiori e camminava con difficoltà, appoggiandosi al muro; alla sua richiesta di spiegazioni in merito alle sue condizioni fisiche, Cucchi rispondeva di avere dolori alla base della colonna vertebrale ed alle gambe, perché era caduto dalle scale il giorno prima.

All'atto dell'accesso presso la Casa Circondariale, il medico dott. Rolando Degli Angioli, sottoponeva a visita l'arrestato e riscontrava una viva dolorabilità ed un forte rossore nel tratto lombosacrale e disponeva (con certificato stilato alle ore 16,35) un controllo ambulatoriale esterno, con urgenza, perché venissero eseguite radiografie al cranio e nella regione sacrale nonché una visita neurologica.

Alle 19,30 Cucchi veniva trasportato con ambulanza presso l'ospedale Fatebenefratelli, dove il medico di guardia dott. Cesare Calderini, dopo aver constatato che il paziente presentava alla palpazione un forte dolore nel tratto lombosacrale, faceva eseguire una radiografia, che evidenziava la frattura delle vertebre L3 e S4; contattava, quindi, l'ortopedico, il quale consigliava il ricovero per un controllo seriato dell'emocromo.

Il dott. Francesco Tibuzzi, chiamato a sua volta per una consulenza neurologica, non riscontrava alcuna compromissione delle radici nervose collegate ai muscoli delle gambe, ma consigliava di eseguire, a scopo prudenziale, esami elettrofisiologici.

Gli esami ematochimici davano risultati nella norma, ma ciò malgrado il dott. Fabrizio Farina (subentrato al Calderini), condivideva le considerazioni dei colleghi e proponeva il ricovero del paziente. Cucchi, tuttavia, dopo aver appreso che si sarebbe dovuto ivi trattenere per circa 25 giorni, rifiutava il ricovero e, pertanto, veniva ricondotto a Regina Coeli.

Nella tarda serata, il medico del carcere, dott. Antonio Console, esaminata la documentazione dell'ospedale e constatato che Cucchi lamentava forti dolori alla schiena, ne disponeva il trasferimento, a mezzo barella, presso il Centro Clinico, dove veniva sistemato in una cella già occupata da altri detenuti.

Il giorno successivo, 17.10.2009, il dott. Gianluca Piccirillo, medico di guardia del Centro Clinico, poiché l'imputato lamentava ancora dolenzia diffusa, oltre a nausea e brividi di freddo, ne disponeva nuovamente (dopo aver ottenuto a fatica il suo consenso) il ricovero al Fatebenefratelli, dove lo stesso veniva condotto a mezzo scorta alle ore 12,15.

Il dott. Claudio Bastianelli, medico di guardia al Pronto Soccorso, dopo aver constatato la persistenza del dolore, un decremento dell'emoglobina, un lieve aumento dell'azotemia e una difficoltà (lamentata dallo stesso paziente) nella minzione, confermava la necessità del ricovero (questa volta accettato dall'interessato) e ordinava l'applicazione di un catetere vescicale. Peraltro, non essendovi più posti disponibili nel Fatebenefratelli, come anche negli altri ospedali romani (prontamente contattati via fax), il dott. Bastianelli inoltrava una richiesta scritta di ricovero nella struttura protetta dell'Ospedale Sandro Pertini.

Verso le ore 19, giungeva l'autorizzazione del competente ufficio dell'amministrazione penitenziaria e Cucchi veniva trasferito con ambulanza presso la suddetta struttura, dove veniva accolto alle 19,40 con diagnosi di ingresso: "frattura corpo vertebrale L3 e frattura prima vertebra coccigea".

Nei giorni successivi (18, 19, 20 e 21 ottobre) si avvicendavano, nei rispettivi turni di assistenza a Cucchi, diversi infermieri e i dirigenti medici di primo livello Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo; il dott. Aldo Fierro, dirigente medico di secondo livello e direttore della struttura, invece, preso da altri impegni di ufficio, era assente nei primi giorni e rientrava in reparto solamente il 21 ottobre.

Il 22.10.2009, intorno alle ore 6.00, veniva constatato il decesso di Stefano Cucchi.

Secondo la prospettazione accusatoria, Stefano Cucchi era stato malmenato dagli agenti di polizia penitenziaria, preposti alla gestione del servizio delle camere di sicurezza del Tribunale Penale di Roma, in Piazzale Clodio, mentre si trovava ivi custodito, temporaneamente, in attesa del giudizio di convalida. Ancorché la fratture riscontrate non necessitassero di ricovero, Cucchi era stato

ugualmente inviato alla struttura protetta dell'Ospedale Sandro Pertini, giusta una falsa rappresentazione delle sue condizioni cliniche. Le quali, secondo il protocollo organizzativo della detta struttura, in realtà, non avrebbero consentito la sua accettazione, trattandosi di lesioni in stato di acuzie; e ciò al fine di eludere le investigazioni dell'Autorità volte ad accertare le relative responsabilità. Una volta ricoverato, inoltre, Cucchi era stato deliberatamente abbandonato dai medici e dagli infermieri del reparto, i quali avevano ommesso di prestargli le cure più elementari. In particolare, non avevano eseguito un elettrocardiogramma, a fronte di una bradicardia grave e marcata del paziente; non avevano adottato gli opportuni presidi terapeutici al riscontro di valori di glicemia ematica sotto la soglia ritenuta pericolosa per la vita dalla letteratura scientifica; non avevano informato il degente sulla assoluta necessità di effettuare gli esami diagnostici essenziali alla tutela della sua vita; e il 21 ottobre, malgrado la criticità delle sue condizioni, non avevano disposto il suo trasferimento al Pronto Soccorso o, comunque, in un reparto più idoneo alle sue necessità, contribuendo così a determinare il suo decesso, avvenuto all'alba del giorno successivo, per insufficienza cardio-circolatoria e subentrante asistolia.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale venivano escussi i testi ed i consulenti tecnici adottati da ciascuna parte e veniva espletata una perizia medico legale collegiale, il giudice di primo grado, disattendendo l'impostazione accusatoria, assolveva Nicola Minichini, Corrado Santantonio e Antonio Domenici dai reati loro ascritti, per non aver commesso il fatto, ritenendo insufficienti e contraddittori gli elementi probatori acquisiti a loro carico e fondando la decisione sostanzialmente sull'affermazione della scarsa attendibilità del teste Samura Yaya, addotto dalla pubblica accusa, e sull'osservazione che, in forza delle altre emergenze dibattimentali, non poteva escludersi che Cucchi fosse stato percorso già prima di essere condotto a piazzale Clodio, durante lo svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, svolta dai Carabinieri, successivamente all'arresto.

Con riguardo alle cause del decesso, la Corte di Assise, previa sollecitazione del contraddittorio tra le parti sul punto, qualificava il fatto come omicidio colposo anziché come abbandono di persona incapace, aderendo alla tesi prospettata dai periti d'ufficio, secondo cui Cucchi era deceduto per una sindrome da inanizione.

cioè per una patologia da privazione di acqua e cibo, non saputa riconoscere dai medici che lo avevano avuto in cura. In particolare, la Corte osservava che, nel corso del ricovero nella struttura protetta dell'Ospedale Sandro Pertini, Cucchi aveva perso 10 chili (stante la differenza tra il peso di 52 kg. registrato al suo ingresso nella Casa Circondariale di Regina Coeli e quello di kg 38 riscontrato all'atto dell'autopsia), avendo rifiutato, sebbene affetto da una magrezza importante, di alimentarsi e di bere in maniera regolare e sufficiente ed avendo, quasi sistematicamente, rifiutato di sottoporsi alle terapie e agli esami propostigli dai medici curanti. Costoro, d'altra parte, non avevano correttamente informato il paziente del pericolo che correva, non si erano preoccupati di disporre un opportuno monitoraggio in ordine ad una effettiva e regolare idratazione ed alimentazione, né avevano chiesto l'intervento di nutrizionisti o di altri specialisti in materia; e, in sostanza, non avevano trattato il paziente in maniera adeguata, provocandone colposamente la morte, per effetto della sindrome anzidetta, che aveva avuto efficienza causale determinante per il verificarsi dell'evento.

Secondo la Corte di primo grado, inoltre, il caso in esame esulava completamente dallo schema indicato dal c.d. "decreto Balduzzi", non risultando, in alcun modo, applicate linee guida e buone pratiche mediche, e dovendosi, anzi, constatare che le condotte dei medici erano state contrassegnate da imperizia, imprudenza e negligenza sia per l'omissione della corretta diagnosi, sia per aver trascurato di adottare i più elementari presidi terapeutici (che non comportavano difficoltà di attuazione e che sarebbero stati idonei ad evitare il decesso), sia per avere sottovalutato il negativo evolversi delle condizioni del paziente che avrebbero richiesto il suo urgente trasferimento presso un reparto più idoneo).

D'altra parte, non poteva invocarsi il principio dell'affidamento, secondo il quale, quando più medici si avvicendano al capezzale di un paziente, nello svolgimento dei rispettivi turni di guardia prestabiliti, ciascun sanitario può contare sul corretto svolgimento delle mansioni da parte degli altri medici. Nel corso della degenza di Cucchi, infatti, si era registrato il susseguirsi di condotte colpose, tenute da ciascun medico, che avevano concorso, tutte, alla causazione dell'evento, non ponendosi la condotta colposa successiva quale fatto eccezionale, sopravvenuto e sufficiente a cagionare l'evento rispetto alla condotta antecedente pur essa colposa.

In particolare, alla dott.ssa Corbi doveva imputarsi di essere stata incapace di formulare una diagnosi appropriata e di essersi limitata a prendere atto della sua inadeguatezza a instaurare un corretto rapporto terapeutico con il paziente ed a prescrivergli un antidolorifico (secondo l'annotazione risultante in cartella nel turno del giorno 18). Alle dott.sse Di Carlo e Bruno, di turno il 20 ottobre, l'una dalle 9.00 alle 15.00 e l'altra dalle 15.00 alle 20.00, ugualmente, doveva addebitarsi di non aver saputo riconoscere la gravità che il quadro clinico di Cucchi aveva assunto dal 19 ottobre (il che, secondo la Corte, escludeva la morte improvvisa poiché questa può verificarsi in un paziente che presenta un quadro clinico non allarmante). Analogamente al dott. De Marchis Preite, che pure aveva avuto una conoscenza piena "de visu" delle condizioni generali di Cucchi per avere eseguito più turni ravvicinati e per aver avuto a disposizione tutti i risultati degli accertamenti diagnostici e strumentali (dai quali risultava l'aggravamento dei valori), doveva imputarsi di non avere fornito una corretta informazione al paziente sulle sue allarmanti condizioni di salute. Da ultimo, al dott. Fierro, in ragione della sua qualità di dirigente medico di secondo livello e direttore della struttura (che gli conferiva i poteri e i doveri di direttiva tecnico-organizzativa, di delega, di verifica e vigilanza dell'attività autonoma o delegata e, eventualmente, di avocazione) doveva addebitarsi di aver omesso di informarsi sulla situazione generale del reparto e di fornire il proprio contributo determinante per la migliore assistenza medica che il caso richiedeva, malgrado i numerosi e concomitanti impegni professionali che non lo esimevano dal dovere di vigilare sull'operato dei medici. Segnatamente, secondo il decidente, l'imputato si era negligenemente disinteressato del paziente e non aveva predisposto linee di intervento per i medici del reparto da seguire nel caso di rifiuto di terapie e soprattutto nel caso di rifiuto di alimentazione ed idratazione.

Pur non negandosi che Cucchi, durante il ricovero, avesse attuato un particolare sciopero della fame, della sete e delle terapie, compromettendo il quadro diagnostico-terapeutico e la percezione di quanto si idratava e di quanto si alimentava, tuttavia tale atteggiamento, secondo il giudice di prima istanza, non poteva valere ad esimere da responsabilità i medici del reparto che lo avevano avuto in cura, per non essere stati in grado di formulare tempestivamente una corretta diagnosi e di prescrivere terapie adeguate alla gravità del caso.

Diversa valutazione doveva invece esprimersi sull'operato degli infermieri che, non avendo responsabilità diagnostiche, né autonomia nella gestione terapeutica del paziente, non potevano essere ritenuti responsabili del decesso; la Corte, pertanto, assolveva Flauto Giuseppe, Martelli Elvira e Pepe Domenico dal reato loro ascritto al capo e), come riqualificato, per non aver commesso il fatto.

Con riguardo, infine, alla posizione della dott.ssa Rosita Caponetti, imputata del delitto di falsità ideologica nella redazione della cartella clinica del paziente, al suo ingresso nella struttura protetta, il giudice di primo grado osservava che l'annotazione "apparato urogenitale: ndr" era puramente e semplicemente contraria al vero, posto che il paziente era cateterizzato e che la discordanza tra realtà obiettiva e atto amministrativo che la rappresenta configurava il delitto di falso ideologico; ciò in quanto tale reato si realizza ogni qualvolta l'attestazione di sussistenza di una determinata situazione di fatto, caduta sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale che redige l'atto, non è veridica, purché l'attestazione sia funzionale all'economia dell'atto e rilevante rispetto al contenuto e alla funzione del documento, senza che abbiano alcuna incidenza la determinazione o meno di un danno o che l'imputato abbia agito senza l'intenzione di cagionare un danno o, addirittura, nella convinzione di non produrne alcuno.

La dott.ssa Caponetti veniva però assolta dal reato di abuso di ufficio, con la formula "perché il fatto non sussiste", atteso che il ricovero del Cucchi, presso la struttura protetta, non era avvenuto in violazione del protocollo, essendo il paziente stabilizzato (non essendo in fase di acuzie e non presentando malattie infettive) e perché la richiesta di ricovero proveniva da un medico del Fatebenefratelli, ove lo stesso Cucchi sarebbe stato ugualmente ricoverato se ci fosse stato il posto letto disponibile.

I medici e gli infermieri venivano assolti dal delitto di favoreggiamento, perché non sapevano che le ecchimosi e le fratture di Cucchi fossero ascrivibili a traumi provocati da terzi, avendo egli, più volte, detto di essere caduto dalle scale. Gli stessi imputati venivano assolti anche dal reato di omessa trasmissione del referto all'autorità giudiziaria, perché Cucchi, prima di giungere al Pertini, era stato due volte presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli e, pertanto, i medici e gli infermieri della struttura protetta avevano motivo di ritenere che i colleghi di tale nosocomio avessero adempiuto a detto obbligo.



Infine, la dott.sa Bruno veniva assolta dal reato di falso ideologico nella redazione del certificato di morte, perché la causa del decesso non risultava falsificata o occultata e perché le singole annotazioni riportate nel certificato erano conformi al vero, sebbene la loro lettura complessiva risultasse contraddittoria.

Avverso la sentenza presentavano appello il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Generale, le parti civili e gli imputati Domenici, Fierro, Corbi, Caponetti, Bruno, De Marchis Preite e Di Carlo.

Il Procuratore della Repubblica, nel suo atto di impugnazione, con riguardo all'assoluzione degli agenti di polizia penitenziaria, osservava che il teste Samura Yaya doveva essere considerato attendibile, perché aveva mostrato di saper distinguere nettamente ciò che aveva udito da ciò che aveva visto e si era detto sicuro di aver sentito i tre agenti penitenziari, in servizio alle celle, interloquire con Stefano, la caduta a terra di quest'ultimo, il suo pianto e il rumore dei calci sferrati. Inoltre, era stato l'unico detenuto ad avere appreso direttamente da Cucchi delle percosse ricevute e l'unico ad avere visto la ferita alla gamba sinistra (in relazione alla quale la consulenza tecnica in materia biologica aveva confermato la natura ematica delle macchie presenti sui pantaloni di Cucchi, prodotte dal sanguinamento della ferita suddetta). Non era mai caduto in contraddizione nel corso degli interrogatori resi il 3.11.2009 (quando la morte di Cucchi non aveva ancora assunto risonanza mediatica) e il 23.11.2009. E, in questa seconda occasione, aveva anche spiegato le ragioni per le quali aveva dichiarato di non riconoscere i luoghi durante il sopralluogo alle celle di piazzale Clodio del 21.11.2009, precisando di essere stato intimorito dalla presenza degli agenti penitenziari (che erano invece assenti nel successivo sopralluogo del 24.11.2009, allorché aveva riconosciuto i luoghi stessi).

Osservava, ancora, il p.m., che non doveva ritenersi necessaria una ricognizione di persona, poiché i tre imputati erano gli unici agenti in servizio il 16.10.2009 presso le camere di sicurezza del Tribunale penale. E che, inoltre, a conferma del comportamento petulante di Cucchi, che certamente aveva indispettito gli agenti penitenziari, suscitandone la reazione violenta, avrebbero dovuto valorizzarsi le dichiarazioni dei testi Costanzo, Colangeli, Tedesco, Fabrizi e Cappuccio, i quali avevano riferito che lo stesso Cucchi chiedeva insistentemente le sigarette e si

6

lamentava. E che, infine, non avrebbe dovuto attribuirsi alcun rilievo alla circostanza riferita da Lamaj Vilbert, secondo cui Stefano avrebbe chiamato le "guardie", dicendo di sentirsi male, ben prima del pestaggio sentito dal Samura, poiché tutti gli arrestati, ospitati nelle celle di piazzale Clodio, erano, per ragioni di sicurezza, privi di orologio e quindi, necessariamente, incapaci di collocare temporalmente, in modo corretto, quanto avevano sentito.

Il p.m. deduceva, inoltre, che la tesi, sostenuta da Tarek Alaya, secondo cui Cucchi sarebbe stato picchiato dai Carabinieri invece che dagli agenti penitenziari, non era credibile, perché il teste suddetto era stato smentito da Neshib Anis (al quale Cucchi aveva rivelato di essere stato picchiato dalle "guardie" e non dai Carabinieri) e da Testa Irene (la quale, avendo fatto parte della delegazione del Senatore Pedica che si era recata presso le carceri, aveva dichiarato che nessun detenuto, nell'occasione, le aveva rivelato che Stefano fosse stato picchiato dai Carabinieri). D'altra parte, anche i testi La Rosa e Capece, che avevano ventilato tale possibilità, erano caduti più volte in contraddizione e, quindi, non potevano essere ritenuti attendibili.

Con riguardo all'imputazione di cui al capo e), il p.m. insisteva per il mantenimento dell'originaria contestazione di abbandono di persona incapace, sussistendone tutti i presupposti, sia per i medici curanti sia per gli infermieri. Invero, Cucchi si trovava in condizione di incapacità per il decubito, cui era costretto a causa delle lesioni patite, ed era stato lasciato in uno stato di completo abbandono. I medici, infatti, avevano effettuato un controllo del tutto inadeguato e superficiale ed avevano sottovalutato le potenzialità evolutive delle sue condizioni; non avevano sufficientemente informato il paziente dei rischi che correva e non avevano attribuito la dovuta rilevanza alla sua magrezza patologica, alla sua epilessia e alla sua pregressa storia di tossicodipendente (che costituivano, tutti, indici di pericolo per la sua integrità fisica e rendevano prevedibile l'esito infausto). Gli infermieri, dal canto loro, non avevano seguito le prescrizioni mediche (controllo e manutenzione del catetere; vigilanza e corretta compilazione del diario infermieristico), non avevano richiamato l'attenzione dei medici sull'aggravarsi delle condizioni di Cucchi e avevano omesso di compiere, autonomamente, atti sanitari non invasivi, cui erano abilitati ai sensi della legge 26.2.1999, n. 42.



Con riferimento ai capi c), d), f), g), h) ed i), il p.m. osservava che Rosita Caponetti aveva falsificato il certificato di ingresso al Pertini per poter commettere il reato di abuso di ufficio, essendo insussistenti le condizioni per il ricovero in quella struttura, e con il preciso intento di "mettere a tacere" quanto si era verificato.

In conclusione, il p.m. chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la condanna di tutti gli imputati per i reati loro originariamente ascritti, con applicazione delle pene di giustizia.

Il Procuratore Generale faceva proprie le richieste del Procuratore della Repubblica, chiedendo, altresì, l'esclusione delle attenuanti generiche (per violazione dell'art. 62-bis, ultimo comma, c.p., dato che non ne è consentito il riconoscimento per la sola incensuratezza dell'imputato) e l'affermazione della penale responsabilità dei medici Corbi e Fierro per il delitto sub f), perché il 21 ottobre le negligenze dei giorni precedenti si erano trasformate in deliberata omissione di trasferire Cucchi in un reparto più idoneo che ne avrebbe scongiurato la morte.

Con riguardo all'appello delle parti civili Giovanni Cucchi, Rita Calore e Ilaria Cucchi, va premesso che, già nel corso delle indagini preliminari, i consulenti del p.m. avevano escluso qualunque incidenza delle lesioni diagnosticate in L3 e S4 sul decesso di Cucchi; anche i periti nominati dal Collegio si erano espressi negli stessi termini, definendo dette lesioni di per sé non idonee ad influenzare metabolicamente l'evoluzione clinica infausta della sindrome da inanizione e inconsistenti sul piano sistemico al punto da non richiedere il ricovero. La Corte di assise, in conformità, concludeva che non era possibile rinvenire un nesso causale tra le lesioni inferte a Cucchi e l'evento morte, posto che la sindrome da inanizione si era posta quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinarlo.

Le parti civili, in contrario avviso, prospettavano, nei rispettivi atti di appello, la sussistenza del nesso causale tra il pestaggio non premeditato di Stefano Cucchi, il suo ricovero necessitato ed il suo decesso.

In merito al primo aspetto, sostenevano che il proprio congiunto era stato malmenato dagli agenti penitenziari, nelle celle di piazzale Clodio, poco prima dell'udienza di convalida, perché in quella sede, e non prima, erano iniziati a manifestarsi i sintomi della sofferenza di Stefano, sofferenza acuta e non

dissimulabile, che si rendeva visibile attraverso la sua difficoltà nello stare seduto e la presenza di vistosi segni sotto i suoi occhi. Al contrario, al momento della perquisizione domiciliare, non aveva accusato alcun malessere; e, infatti, qualche ora dopo, presso la Stazione di Tor Sapienza, il carabiniere Colicchio aveva sollecitato l'intervento dell'ambulanza, non perché fosse allarmato dalle sue condizioni, ma perché lo stesso Stefano gli aveva detto di soffrire di epilessia. Inoltre, nessuna delle persone che erano entrate con lui in contatto nelle prime ore dopo l'arresto, ovvero l'infermiere Ponzo e i carabinieri Colicchio, Speranza, Tedesco, Mandolini e Aristodemo, avevano riferito, in dibattimento, la presenza di ematomi sul suo volto; e anche il maresciallo Spinoso non aveva notato che fosse sofferente.

Per contro, i testi valorizzati dal giudice di primo grado, per fondare la pronuncia di assoluzione degli imputati Minichini, Santantonio e Domenici dovevano essere considerati inattendibili, perché Schirone era stato smentito da Di Sano, sui presunti atti di autolesionismo provocati da Cucchi in camera di sicurezza, e da Mollica, sulla necessità di sostenere Stefano nel salire le scale; Mollica, a sua volta, non aveva retto alle contestazioni del p.m. in merito alla descrizione dei segni sotto gli occhi e Di Sano era caduto in contraddizione sull'andatura di Stefano; infine, il teste Samura doveva essere ritenuto attendibile per tutte le ragioni già indicate dal p.m.

Osservavano, ancora, le parti civili, come fossero stati numerosi e precisi i testi che, dopo il giudizio di convalida dell'arresto, avevano notato le non buone condizioni fisiche di Cucchi. In particolare, il padre del giovane e l'avv. Rocca si erano accorti che Stefano, in aula di udienza, non riusciva a stare seduto; il dott. Ferri aveva rilevato i dolori al rachide e le lesioni ecchimotiche alle palpebre inferiori; il dott. Degli Angioli, a Regina Coeli, aveva visitato Stefano e diagnosticato "ecchimosi sacrale coccige, tumefazione del volto bilaterale periorbitaria, algia della deambulazione arti inferiori", disponendone l'invio al Fatebenefratelli; gli agenti Mandaio, La Rosa, Capo e Mastrogiacomo avevano, infine, constatato che Cucchi non camminava bene e non riusciva a svestirsi.

Tali circostanze non risultavano svalutate, secondo gli appellanti, dal tempo di manifestazione delle tumefazioni scure sotto gli occhi di Cucchi, poiché, il perito Cattaneo, in dibattimento, aveva precisato che queste possono manifestarsi in pochissimi minuti, tenuto conto delle condizioni di coagulazione del soggetto.

della postura e della prossimità alle orbite delle lesioni prodotte dai colpi al capo: perciò la visibilità delle ecchimosi periorbitarie, già in occasione della visita medica delle ore 14.00 a piazzale Clodio, doveva ritenersi compatibile con percosse inferte a poca distanza dal giudizio di convalida e non solo con percosse risalenti alle prime ore della mattina.

In ordine alle cause del decesso, le parti civili contestavano l'assunto, secondo cui le lesioni non avrebbero potuto evolvere in senso letale e non richiedevano un ricovero, perché tale affermazione peccava di astrattismo prescindendo dalle concrete condizioni nelle quali si trovava Stefano. Questi, infatti, accusava dolore e difficoltà nella deambulazione e nella minzione (tanto da richiedere l'applicazione del catetere); inoltre, il suo stato di detenzione non gli avrebbe consentito alcuna alternativa al trasferimento in quella struttura. Sul ricovero necessitato, quindi, si era innestato il comportamento negligente dei medici, i quali avrebbero dovuto tenere conto della magrezza del paziente, della sua bradicardia, della somministrazione massiccia di antidolorifici cui era sottoposto ed avrebbero dovuto controllare il corretto funzionamento del catetere, posto che proprio il suo malfunzionamento aveva provocato quell'accumulo di urina in vescica che, interferendo negativamente sul sistema vegetativo autonomo, aveva poi comportato i riflessi secondari capaci di indurre il disturbo del ritmo cardiaco, a sua volta responsabile dell'arresto cardiaco terminale.

Il difensore di Ilaria Cucchi chiedeva, pertanto, la restituzione degli atti al p.m., perché procedesse nei confronti degli agenti penitenziari per il delitto di cui all'art. 584 c.p., previo annullamento, sul punto, della sentenza di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli art. 522 e 604 c.p.p.; in subordine, l'espletamento di una nuova perizia, ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; in ulteriore subordine, il riconoscimento della responsabilità, ai fini civili, degli stessi agenti in ordine ai reati loro ascritti e la condanna al risarcimento del danno (da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale di euro 100.000,00) e alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

I difensori di Giovanni Cucchi e di Rita Calore, analogamente, chiedevano che venissero condannati gli agenti al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese e che venisse qualificato il delitto come omicidio preterintenzionale, con le conseguenze di legge.

Il difensore di Antonio Domenici impugnava la sentenza nel punto in cui lo stesso era stato assolto, ai sensi del capoverso (anziché del comma 1) dell'art. 530 c.p.p., dai delitti di lesioni volontarie e di abuso di autorità contestatigli.

A sostegno di tale richiesta, sottolineava in primo luogo l'assoluta inattendibilità del teste Samura Yaya, posto che lo stesso aveva riferito solo "sensazioni ed ipotizzate visioni" ed aveva reso versioni contrastanti in occasione dei due sopralluoghi effettuati presso le celle del Tribunale.

Osservava poi che gli arrestati presentati per il giudizio di convalida erano stati tradotti in Tribunale dagli operanti che avevano partecipato all'operazione di p.g., i quali avevano continuato ad esserne responsabili fino alla conclusione dell'udienza, mentre gli agenti di polizia penitenziaria si erano limitati a coadiuvarli solo in quanto erano in possesso delle chiavi delle celle. Pertanto gli interlocutori di Cucchi, la mattina del 16 ottobre, erano stati i carabinieri e non gli agenti penitenziari. In ogni caso, dalla testimonianza del m.llo Mario Cirillo, che aveva curato la traduzione di Samura e si era trattenuto ininterrottamente presso le camere di sicurezza, era emerso che nulla di anomalo era accaduto in quelle ore. D'altra parte, anche nella motivazione della sentenza impugnata, si dava atto che Cucchi stava male già all'alba del 16 ottobre e durante il processo polemizzava con i carabinieri e non con gli agenti penitenziari.

Da ultimo, l'appellante lamentava come il giudice di primo grado non avesse individuato le condotte tenute da ciascuno dei tre imputati; chiedeva, pertanto, l'assoluzione con formula ampia, ai sensi del primo comma dell'art. 530 c.p.p..

In rito, i difensori degli imputati Flaminia Bruno e Aldo Fierro lamentavano, nei rispettivi atti di appello, la violazione del diritto di difesa per la tardiva iscrizione dei loro nomi nel registro degli indagati, cui era conseguita la mancata partecipazione a tutti gli accertamenti tecnici irripetibili, che il p.m. aveva disposto senza provvedere a far notificare gli avvisi ai sensi dell'art. 360 c.p.p.; chiedevano, pertanto, che venisse dichiarata la nullità degli esami autoptici (e, conseguentemente, della perizia disposta dalla Corte d'assise, che si era basata sui dati ricavati dall'autopsia) nonché della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 604 c.p.p. In particolare, il difensore del Fierro chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del 29.11.2011 che aveva rigettato l'eccezione relativa dell'omesso avviso per l'autopsia nonché degli accertamenti disposti il 27.10.2009 e il 2.11.2009.

Il difensore del Fierro lamentava, inoltre, la violazione del diritto di difesa, in relazione all'avvenuta riqualificazione del delitto rubricato sub e), perché, a seguito dell'estensione del contraddittorio anche all'ipotesi di omicidio colposo, era stato impedito all'imputato di provare che, nello stesso periodo del ricovero di Cucchi, era stato impegnato nell'attività di contrasto e prevenzione dell'influenza A, realizzata dalla Direzione di Rebibbia, in collaborazione con la struttura sanitaria dello stesso istituto.

Le difese degli imputati De Marchis Preite e Corbi sostenevano che la riqualificazione del reato aveva prodotto la modificazione del fatto-reato poiché aveva provocato il passaggio da una responsabilità per fatto doloso ad una responsabilità per fatto colposo, individuale e non più concorsuale; il reato di pericolo si era trasformato in un reato di evento e la morte non era più circostanza aggravante ma l'effetto stesso del reato. In conseguenza, si era verificata la violazione del diritto di difesa, perché la mancata percezione del pericolo in cui versava il paziente, che nel delitto doloso avrebbe comportato l'assoluzione degli imputati, nel reato colposo costituiva, invece, elemento a loro carico. Inoltre, con l'originaria imputazione erano state contestate molteplici condotte omissive come specifiche manifestazioni del consapevole e volontario abbandono del paziente, ma non tutte direttamente in rapporto di causalità con la morte dello stesso; la perizia di ufficio non individuava alcuna delle condotte omesse che, ove assunta, avrebbe salvato la vita di Cucchi, ma semplicemente rimproverava ai medici di non avere saputo diagnosticare, sin dall'inizio, una sindrome da inanizione. La sentenza, inoltre, contestava agli imputati di non avere controllato che Cucchi mangiasse e bevvesse a sufficienza, condotta non menzionata nell'imputazione sub e). In conseguenza, chiedevano che venisse riconosciuta la diversità del fatto rispetto all'originaria contestazione e la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, con rimessione degli atti al p.m., ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p.

Il De Marchis impugnava, inoltre, l'ordinanza del 21.2.2013, che aveva, a suo avviso, illegittimamente compresso il suo diritto di difesa limitando ad un solo consulente tecnico di parte il diritto all'ammissione di nuovi mezzi di prova a seguito della riqualificazione del fatto. Da ultimo, affermava che l'interpretazione, da parte del giudice di primo grado, del primo comma dell'art. 521 c.p.p. era avvenuta in contrasto con primi tre commi dell'art. 111 Cost. per differente

modalità di modificazione della natura dell'accusa rispetto a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 516 e 519 c.p.p.: e ciò in quanto la nuova formulazione del reato era stata effettuata dal giudice e non dal pubblico ministero. In conseguenza, chiedeva che venisse annullata la sentenza, ai sensi dell'art. 522 c.p.p. oppure che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale.

Nel merito, tutti i difensori degli imputati Corbi, Di Carlo, Bruno, De Marchis Preite e Fierro sottolineavano l'acritica adesione della Corte alla teoria della sindrome da inanizione, prospettata dai periti, come causa del decesso di Stefano Cucchi e la mancanza di spiegazione, in sentenza, delle ragioni che l'avevano indotta a disattendere le diverse teorie prospettate da altrettanto validi professionisti, incaricati dalle parti. In particolare, i difensori lamentavano che detta sindrome era stata fondata sulla esclusiva e personale esperienza del prof. Iapichino e sul travisamento del dato afferente al peso del Cucchi, al suo ingresso a Regina Coeli e in sede di autopsia. L'inesattezza della misurazione effettuata presso il carcere aveva indotto i periti prima, e la Corte dopo, a trarre l'erronea conclusione che il giovane avesse perso dieci chili in meno di cinque giorni e che avesse ommesso di bere e di mangiare per tutta la durata del suo ricovero, malgrado le dichiarazioni contrarie degli infermieri escussi.

La difesa Corbi, inoltre, osservava che non si era avuta alcuna conferma dell'ipotesi della diuresi osmotica da urea, dovendo, al contrario, affermarsi che, in caso di disidratazione, la diuresi diminuisce invece che mantenersi stabile nella quantità.

Secondo il difensore della Di Carlo, all'atto dell'autopsia non si era riscontrata alcuna riduzione degli organi interni del Cucchi, come ci si sarebbe aspettato, a fronte di una morte per fame e per sete. Al contrario, il cuore e il fegato si erano presentati aumentati di volume; le pliche mucose dello stomaco aumentate di spessore; reni, polmoni e milza nella norma, come anche la vascolarizzazione degli organi e degli apparati; nemmeno, durante la degenza di Cucchi, si erano riscontrati, in lui, alito fetido, nausea e conati di vomito nonché delirio e allucinazioni, che in genere precedono la morte per inanizione.

Dal suo canto, la difesa di De Marchis Preite aggiungeva che nel caso in esame mancavano tutti i sintomi della sindrome da inanizione: l'ipoglicemia asintomatica registrata il 19 ottobre era da attribuirsi alla mancata alimentazione

nella sera precedente il prelievo e non ad un digiuno protratto; non sussisteva anemia carenziale né macrocitica; non sussisteva ipovolemia, poiché la pressione arteriosa era stata sempre normale; il potassio era nella norma e i chetoni assenti; peraltro, nessuna compromissione del sistema nervoso centrale, dell'apparato respiratorio e dell'apparato cardiocircolatorio - che sono gli unici indici che avrebbero giustificato, secondo le linee guida, l'accesso dei pazienti al reparto di terapia intensiva e rianimazione - erano stati riscontrati in Cucchi.

Sul metodo di indagine, i difensori di Corbi e Bruno lamentavano il mancato invio del cuore di Cucchi ad un centro specializzato per la ricerca delle cause dell'insufficienza miocardica acuta; l'insufficienza del numero (due) di campioni di miocardio prelevati e la loro conservazione non corretta (in formalina al 4% anziché al 10%); il mancato accertamento della causa dell'arresto cardiaco, non essendo stata condotta alcuna indagine sui fattori eredo-costituzionali; e, in ogni caso, l'omesso accertamento della causa ultima della morte (doglianza avanzata anche dalla difesa Di Carlo).

Tutti i difensori sottolineavano poi la mancata specificazione della condotta che ciascun medico avrebbe dovuto tenere nel caso concreto e l'omessa indicazione del giudizio controfattuale. La difesa di Corbi osservava che non era stato spiegato, in sentenza, quali risultati avrebbe prodotto la consulenza del nutrizionista, quali garanzie avrebbe avuto l'imputata che Cucchi se si sarebbe attenuto alle prescrizioni del nutrizionista o che avrebbe accettato il suo trasferimento nel reparto di terapia intensiva, e quali sarebbero state le cure ivi prestate e quale l'esito.

Analoghe considerazioni prospettava la difesa della Di Carlo, aggiungendo che nessuna dimostrazione era stata offerta, nella sentenza impugnata, che una migliore informazione del paziente avrebbe salvato la sua vita; e che, comunque, sia i medici sia gli infermieri (Bocci, Masciarelli, Carpentieri, Flauto e Martelli) avevano affermato che Cucchi era stato reso edotto dei rischi che correva per il suo modo irregolare di alimentarsi e della necessità di ricorrere all'idratazione per via endovenosa se non avesse bevuto.

Sotto il profilo della responsabilità, la difesa di Corbi criticava l'omessa contestazione della cooperazione colposa e, unitamente al difensore di Bruno e degli altri imputati, l'omessa distinzione, in sentenza, tra le condotte tenute da ciascun medico, in relazione a ciascun turno svolto e alla data, indicata dai periti.

oltre la quale nessun intervento avrebbe potuto salvare la vita di Cucchi. Infine, osservava che la tesi del collegio peritale mancava di evidenza scientifica e che, poiché la sindrome da inanizione era stata riconosciuta solo grazie all'esperienza diretta del prof. Iapichino, non si vedeva come l'imputata potesse riconoscere detta sindrome. In conclusione, chiedeva: la rinnovazione dell'istruttoria sulla diuresi osmotica da urea; la declaratoria di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 522 c.p.p.; l'assoluzione dell'imputata; la riduzione della pena.

La difesa dell'imputata Bruno, contestando che la propria assistita si fosse limitata a praticare medicina difensiva e ribadendo, al contrario, la sua professionalità, maturata in un reparto con pazienti, di norma, poco interessati alla propria salute, chiedeva: che venisse dichiarata la nullità degli accertamenti tecnici irripetibili con conseguente nullità della perizia e della sentenza impugnata per omesso avviso all'imputata non ancora iscritta nel registro degli indagati; la rinnovazione dell'istruttoria per l'espletamento di una nuova perizia medico legale; l'assoluzione dell'imputata; la riduzione della pena e la concessione dei benefici di legge.

Il difensore della Di Carlo precisava che, poiché il giudice di primo grado non aveva eseguito alcuna valutazione, in concreto, della colpa, questa poteva essere definita una colpa da imperizia, cioè da una carenza di preparazione che avrebbe condizionato le scelte comportamentali dell'imputata; la colpa da imperizia va però valutata con prudenza, quando il compito del medico risulti di grande difficoltà. D'altra parte, deve considerarsi che la diagnosi della sindrome da inanizione: non rientra tra le comuni abilità scientifiche del medico; si verifica raramente; non è citata nella moderna bibliografia; nessuno dei medici e infermieri entrati in contatto col Cucchi, prima del suo ricovero al Pertini, l'avevano riconosciuta e nessuno degli esperti che avevano proceduto all'esame autoptico, ad eccezione del prof. Iapichino, era stato in grado di riconoscerla. Non poteva quindi pretendersi che la riconoscessero i medici del Pertini, atteso che non era dimostrato che avessero una competenza superiore, rispetto a quella degli altri colleghi, per il solo fatto di operare in una struttura protetta e, nemmeno, era dimostrato che ciascuno di essi avesse maturato una specifica competenza in pazienti in "sciopero della fame", prolungato al punto da sviluppare una sindrome del genere. L'appellante chiedeva, pertanto, l'assoluzione della Di Carlo e, in

subordine, la riduzione della pena inflittale per la lieve entità della colpa a lei ascrivibile.

Il difensore di De Marchis Preite chiedeva: la dichiarazione di nullità della sentenza, con restituzione degli atti al p.m. per fatto diverso; in alternativa, che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale sull'art. 521, comma 1, c.p.p.; l'assoluzione dell'imputato; la riduzione della pena inflittagli e la eliminazione del capo della sentenza circa la condanna generica ai danni nei confronti delle parti civili Roma Capitale e Cittadinanzattiva.

La difesa Fierro ribadiva che la Corte non aveva tenuto conto degli impedimenti oggettivi dell'imputato che, all'epoca, ricopriva l'incarico di Direttore della struttura protetta e di Coordinatore delle attività sanitarie di tutto il polo Rebibbia, con le competenze: di organizzazione delle attività sanitarie; di gestione dei rapporti con la Regione Lazio, con il PRAP e con i direttori degli istituti penitenziari; di approvvigionamento dei farmaci; di organizzazione delle attività del personale medico; di controllo e gestione delle attività sanitarie del nido; di controllo e vidimazione delle buste paga; di istituzione e monitoraggio del CUP all'interno del polo penitenziario; di organizzazione e controllo delle spese di trasporto dei pazienti da e per Rebibbia. Osservava, inoltre, che la Corte non aveva considerato che l'organizzazione della gestione clinica quotidiana del reparto protetto era affidata a sei medici specialisti dirigenti di primo livello, ad un coordinatore infermieristico, a sedici infermieri professionali ed a cinque ausiliari; e non aveva tenuto conto della modifica del profilo professionale del direttore di struttura (già primario), che aveva assunto fisionomia aziendalistica, secondo la logica della gestione delle risorse, in vista del risultato in termini di efficacia, con conseguente esclusione della responsabilità per i pazienti ricoverati (responsabilità che ricadeva esclusivamente sui medici del reparto perché investiti di poteri decisori). L'appellante ribadiva, infine, che l'informazione al paziente Cucchi era stata correttamente eseguita (e, al riguardo, citava le deposizioni di Bocci, Masciarelli, Carpenteri, Flauto, Martelli e Bruno) e che, anzi, si era registrato un crescendo di preoccupazione nei medici culminato con la sottoscrizione del rifiuto da parte di Cucchi e la decisione di redigere una lettera da inviare all'autorità giudiziaria, non potendo, i medici stessi, sottoporre a trattamento sanitario coatto il paziente. Il difensore chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità dell'accertamento tecnico irripetibile e la successiva

inutilizzabilità della perizia che aveva recepito i risultati dell'autopsia: la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa o, in alternativa, l'ammissione dei testi e dei consulenti di cui alla lista del 13.2.2013, ai sensi dell'art. 603 c.p.p.: l'assoluzione dell'imputato quanto meno ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.: la riduzione della pena nei minimi di legge.

Il difensore di Rosita Caponetti affermava che nessuna falsità era stata commessa dalla propria assistita nella redazione della cartella clinica, all'atto del ricovero di Cucchi nella struttura protetta, poiché le "buone condizioni generali" ivi attestate erano già state riscontrate dai dott.ri Calderini e Farina del Fatebenefratelli e dal dott. Console del Centro clinico di Regina Coeli; il "tono muscolare tonico" era stato confermato dall'infermiere Ponzo e dal dott. Degli Angioli e la "magrezza" da tutti i sanitari che avevano visitato Stefano prima della dott.ssa Caponetti; la "nutrizione discreta", infine, era da ritenersi una valutazione e non una constatazione. Con riguardo all'indicazione "apparato urogenitale: ndr" (che appariva in contrasto con il fatto che Cucchi era cateterizzato), nessun rilievo, secondo l'appellante, poteva addursi, poiché il collegio peritale aveva escluso qualsiasi relazione tra catetere e frattura. In definitiva, nessun occultamento delle reali condizioni del Cucchi aveva inteso perseguire la Caponetti, posto che la stessa aveva allegato alla cartella clinica del Pertini quella del Fatebenefratelli, ove era indicato il posizionamento del catetere, e aveva dato disposizione agli infermieri di svuotare la sacca e di segnare la quantità di urina prodotta. Non poteva, inoltre, affermarsi la sussistenza dell'elemento psicologico del reato poiché il dolo generico del delitto di falso deve essere provato e non sussiste quando la condotta dell'agente sia determinata da semplice leggerezza o negligenza. Concludeva, quindi, chiedendo l'assoluzione dell'imputata.

Con motivi aggiunti, a seguito dell'appello del p.m., il difensore della Corbi affermava non essere configurabile, nel nostro ordinamento, il delitto di abbandono di persona incapace da cui derivi la morte, commesso da più persone in necessario concorso volontario, protratto per un lasso di tempo apprezzabile, dato che, in tal caso, sarebbe ricorso, piuttosto, l'ipotesi dell'omicidio volontario. Osservava, inoltre, che il delitto di cui all'art. 591 c.p. si connota per il materiale distacco del medico curante dal paziente e che una tale condotta non era mai stata contestata agli imputati. Sosteneva, ancora, che il disaccordo mostrato in aula dai vari esperti confermava come non fosse ancora chiaro di cosa fosse morto Stefano

Cucchi e quanto fosse difficile l'individuazione della sindrome da inanizione: e, soprattutto, come nessuno dei medici avesse avuto la consapevolezza del pericolo di vita in cui versava il paziente. Da ultimo, rilevava l'appellante che l'intervallo temporale tra i due turni svolti dalla dott.ssa Corbi le aveva impedito sia di accorgersi che dal 19 ottobre le condizioni di Cucchi erano peggiorate, sia che dal 21 ottobre queste non erano più recuperabili e ciò doveva escludere, nei suoi riguardi, la sussistenza sia del reato di cui all'art. 591 c.p. sia di quello di cui all'art. 589 c.p. Con riguardo ai delitti sub f), h) e i), poiché nessun motivo di gravame aveva addotto il p.m. a sostegno della sua richiesta di riforma della pronuncia di assoluzione, l'appello doveva essere ritenuto inammissibile.

All'udienza del 23.9.2014, innanzi a questa Corte di Assise di Appello, preliminarmente, le parti civili Giovanni Cucchi, Rita Calore e Ilaria Cucchi, in proprio e nella sua qualità, revocavano la costituzione di parte civile nei confronti dei medici, con ciò esimendo questa Corte dal decidere in ordine ai motivi di appello dalle stesse presentati (Cass. Sent. n. 7297 del 19.12.97, Marcomeni, Rv 209602).

Il difensore di Roma Capitale, costituitasi parte civile nel giudizio di primo grado, chiedeva l'accoglimento dell'appello proposto dalla Procura; il rigetto degli appelli degli imputati; la conferma delle condanne al risarcimento del danno, con liquidazione equitativa, interessi e rivalutazione dalla loro maturazione al saldo effettivo; in subordine, chiedeva la condanna generica degli imputati e la liquidazione del danno in separato giudizio, con vittoria di spese. Richiamava, infine, le conclusioni rassegnate in primo grado, con le quali aveva chiesto una provvisoria, provvisoriamente esecutiva, di euro 100.000,00 per lesione funzionale e all'immagine.

A conclusione dell'udienza, Flauto Giuseppe, a dichiarazioni spontanee, respingeva ogni addebito di negligenza, imprudenza e imperizia.

All'udienza del 6.10.2014 la parte civile Cittadinanzattiva chiedeva che venisse riconosciuta l'attendibilità del teste Samura e che gli atti venissero restituiti al p.m., previa dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, affinché venisse contestato, agli agenti penitenziari, il delitto di omicidio preterintenzionale. In subordine chiedeva che venissero condannati i suddetti imputati per i reati loro ascritti, con risarcimento del danno patrimoniale e non

patrimoniale e con vittoria di spese. Con riguardo agli imputati medici, chiedeva che ne venisse affermata la responsabilità, poiché essi avrebbero dovuto mettersi in allarme di fronte all'evidente magrezza di Cucchi e avrebbero dovuto essere in grado di gestire la situazione, tenuto conto che nelle strutture protette accade spesso che i detenuti attuino lo sciopero della fame.

All'udienza del 23.10.2014 la difesa di Elvira Martelli, nel chiedere la conferma della sentenza di assoluzione, pronunciata in primo grado, osservava che il p.m., nel suo atto di appello, non aveva motivato la richiesta di condanna dell'imputata per il reato di omicidio colposo; ribadiva l'adeguatezza dei trattamenti sanitari riservati a Cucchi, che era stato ricoverato con la diagnosi di politraumatizzato, e l'incompetenza del personale infermieristico a formulare diagnosi.

All'udienza del 24.10.2014 la difesa di Nicola Minichini chiedeva, per il proprio assistito, la conferma della sentenza di assoluzione di primo grado.

All'udienza del 30.10.2014 il difensore di Flauto e Pepe chiedeva l'assoluzione dei propri assistiti da tutte le imputazioni, sia originarie sia come riqualificate, con formula ampia, a conferma della sentenza di primo grado. Analoga richiesta avanzava il difensore di Corrado Santantonio.

All'udienza del 31.10.14, gli imputati Domenici e Minichini rendevano dichiarazioni spontanee, respingendo tutti gli addebiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, i difensori di Flaminia Bruno e di Aldo Fierro hanno eccepito, nei rispettivi appelli, la violazione del diritto di difesa per la tardiva loro iscrizione nel registro degli indagati, cui era conseguita la mancata partecipazione all'autopsia del 23.10.2009 (e, per la Bruno, anche a quella del 23.11.2009, dopo la riesumazione del cadavere del Cucchi), non avendo il pubblico ministero provveduto ad inviare gli avvisi previsti dall'art. 360 c.p.p.

A fondamento del loro asserto, i difensori hanno richiamato alcune pronunce della Corte di cassazione, secondo cui «l'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini» (Cass., Sez. V, sentenza n. 6237 del 21.12.2010, Rv. 249296); ed hanno quindi chiesto che venga dichiarata la

nullità degli accertamenti irripetibili eseguiti e l'inutilizzabilità dei successivi accertamenti che avevano recepito quei primi risultati (v. Cass., Sez. IV, sentenza n. 54 del 6.12.1996, Rv.207408).

In proposito, osserva la Corte che le sentenze citate richiedono, per il riconoscimento delle garanzie difensive anche a chi non rivesta ancora formalmente la posizione di indagato, che gli indizi a suo carico risultino precisi in relazione al reato ipotizzato.

Nel caso in esame non può dirsi che tale condizione ricorresse già nel momento in cui sono stati disposti i suddetti accertamenti, cioè all'indomani della morte di Cucchi, poiché le indagini autoptiche sono state svolte proprio al fine di verificare per quali cause il giovane fosse deceduto e perché, fino a quel momento, nessuna contestazione di mendacità era stata mossa alla constatazione di decesso, "per presunta morte naturale", redatta dalla dott.ssa Bruno.

La circostanza che entrambi i medici, Bruno e Fierro, prestassero la loro attività professionale nel reparto di medicina protetta dell'Ospedale Sandro Pertini, ove Cucchi era stato ricoverato, e fossero in servizio nel giorno in cui questi era deceduto, non poteva rappresentare, da sola, elemento significativo e di consistenza tale da costituire un preciso collegamento tra i due imputati e il reato, che, all'epoca, va ribadito, non era stato ancora ipotizzato.

A conferma di quanto detto, va richiamata, altresì, Cass., Sez. I, sentenza n. 34637 del 22.5.2013, Rv. 257120, secondo la quale: «L'obbligo per il p.m. di iscrivere nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. una "notitia criminis" a carico di un determinato soggetto, sorge soltanto quando emergano nei confronti di quest'ultimo specifici elementi indiziari, non essendo, invece, sufficienti meri sospetti».

L'eccezione proposta, pertanto, deve essere rigettata.

La seconda eccezione in rito pregiudizialmente sollevata può riassumersi nell'asserita – secondo le difese proponenti – violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, sancito dall'art. 521 c.p.p., per l'avvenuta riqualficazione dell'originaria contestazione, a carico dei medici e degli infermieri, di abbandono di persona incapace, aggravato dall'evento morte, in quella di omicidio colposo: fatto, quest'ultimo, che sarebbe "diverso" (ai sensi dell'art. 516 c.p.p.) da quello descritto nell'originaria imputazione, trattandosi, il primo, di reato doloso, aggravato dall'evento e, il secondo, di reato colposo.

Secondo gli instanti, tale operazione è avvenuta in contrasto con i primi tre commi dell'art. 111 della Costituzione aventi ad oggetto i principi del giusto processo, della terzietà del giudice e della tutela dei diritti dell'imputato nel processo; gli stessi hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p., con restituzione degli atti al p.m. perché formalizzi la diversa contestazione o, in alternativa, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, essendo l'interpretazione dell'art. 521 c.p.p., data dalla Corte di assise di primo grado, in contrasto col combinato disposto degli artt. 516 e 519 c.p.p., che attribuiscono al pubblico ministero, in via esclusiva, il potere di formulare l'imputazione.

La questione sollevata ha assunto in effetti una particolare rilevanza con la sentenza *Drassich*, emessa in data 11.12.2007 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha affermato il seguente principio: «la portata dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo impone un concetto ampio del principio del contraddittorio, che non si limita solo alla formazione della prova, ma che proietta i suoi effetti anche alla valutazione giuridica del fatto. In sostanza, l'imputato deve essere messo nelle condizioni di discutere in contraddittorio ogni profilo dell'accusa che gli viene mossa, compresa la qualificazione giuridica dei fatti addebitati. Il diritto ad essere informato dell'accusa e, quindi, dei fatti materiali posti a suo carico e sui quali si fonda l'accusa stessa, implica il diritto dell'imputato a preparare la sua difesa, sicché se il giudice ha la possibilità di riquilibrare i fatti, deve essere assicurata all'imputato la possibilità di esercitare il proprio diritto alla difesa in maniera concreta ed effettiva: ciò presuppone che sia informato, in tempo utile, sia dell'accusa, sia della qualificazione giuridica dei fatti a carico».

Al riguardo, la Cassazione ha indicato, peraltro, le modalità applicative del principio enunciato, richiedendo come requisiti essenziali: la "prospettazione del fatto" (Cass. n. 6487 del 2012), la "possibilità di esplicitare la difesa" (Cass. n. 18590 del 2012) e la "concreta garanzia di interlocuzione" (Cass., n. 20500 del 2010). Quest'ultima decisione, in particolare, ha escluso che vi sia necessità di un intervento additivo della Corte costituzionale sull'art. 521, comma 1, c.p.p. che, interpretato alla luce dell'art. 111 Cost., non presenta profili di possibile incostituzionalità rispetto all'art. 117 Cost.



A ulteriore precisazione la S.C. ha sancito che <<il diritto al contraddittorio e alla difesa anche in ordine alle questioni giuridiche di qualificazione del fatto deve essere garantito, normalmente, nella stessa fase in cui si verifica la modificazione dell'imputazione, considerato che l'impugnazione non sempre può avere un effetto equipollente al mancato contraddittorio>> (Cass., Sez. IV, sentenza n. 6215 del 2010).

Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha tempestivamente informato le parti, all'indomani del deposito della perizia collegiale, avvenuto il 13.12.2012, della possibilità che il delitto rubricato al capo e) dell'imputazione potesse essere riqualificato nell'ipotesi di omicidio colposo e, proprio al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio, con ordinanza del 30.1.2013, ha invitato le parti ad indicare eventuali ulteriori mezzi istruttori.

La circostanza che il Collegio abbia poi limitato le richieste istruttorie di parte ad un solo teste per ciascuna, non attiene più al diritto di difesa, che è stato, in tal modo garantito, ma rientra nel potere, riconosciuto al giudice dagli artt. 187, 190 e 190-bis c.p.p., di ammettere solo quelle prove ritenute non manifestamente superflue o irrilevanti.

Ultima, ma non meno importante, la considerazione che, nel concreto, la riqualificazione dell'imputazione di abbandono di persona incapace, aggravata dall'evento morte, in quella di omicidio colposo non ha provocato alcuna sostanziale immutazione del fatto inizialmente contestato, essendo rimaste invariate le condotte originariamente contestate agli imputati e presentandosi, la nuova definizione del reato, come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile del "fatto" (ovvero il decesso di Stefano Cucchi), inteso come episodio della vita umana (cfr., Sez. I, sentenza n. 35574 del 18.06.13, Rv 257015; Sez. III, sentenza n. 5463 del 05.12.2013, Rv. 258975; Sez. V, sentenza n. 1697 del 25.9.2013, Rv. 258941; Sez. un., sentenza n. 36551 del 15.07.2010, Rv. 248051; Sez. VI, sentenza n. 81 del 06.11.2008, Rv. 242368) ed essendo, il reato di nuova contestazione, in rapporto di continenza con quello originariamente contestato e più favorevole perché punito a titolo di colpa, rispetto al primo reato, di natura dolosa (cfr. Sez. IV, sentenza n. 41663 del 25.10.2005; Rv 232423; Sez. IV, sentenza n. 13944 del 31.1.2008, Rv. 239595).

Anche questa seconda eccezione, pertanto, deve essere rigettata.

Il pubblico ministero e le parti civili, nell'impugnare l'assoluzione degli imputati Minichini, Domenici e Santantonio, hanno sostenuto che Stefano Cucchi era stato dagli stessi percosso nella mattinata del 16 ottobre 2009, mentre si trovava nelle celle del Tribunale penale di piazzale Clodio, in attesa della decisione sulla convalida dell'arresto, eseguito nel corso della notte precedente.

Va considerata, preliminarmente, la natura delle lesioni riscontrate sul corpo di Cucchi.

I consulenti del pubblico ministero hanno attribuito valenza traumatica alla lesione contusiva frontale sinistra con componente tumefattiva sopracciliare e alla lesione all'osso sacro a livello S4, precisando che la prima poteva essere riferita ad un trauma diretto, causato da mezzo ad ampia superficie e ciò per l'assenza di discontinuazioni cutanee focali e, in particolare di lesioni c.d. da scoppio, tipiche dell'azione di un mezzo a stretta superficie; e che la seconda lesione presentava, nel versante interno parcellare, una rima di frattura, mentre i versanti esterni, in particolare le creste sacrali, erano esenti da infiltrazioni emorragiche e da discontinuazioni fratturative. Ed aggiungendo che tale lesione era accompagnata, sul versante interno della regione sacro-coccigea da spandimento ematico, mentre sul versante esterno erano presenti esigui focali stravasi emorragici compatibili con un traumatismo di recente verificaione.

I periti di ufficio, invece, hanno incluso tra le lesioni a valenza traumatica anche l'area di infiltrazione emorragica in regione parieto-temporale destra e zigomatica/lato destro del capo.

Tutti i menzionati esperti sono stati però concordi nell'escludere le soffiusioni ecchimotiche, presenti bilateralmente a livello periorbitario, quale espressione di un traumatismo contusivo diretto o di trauma facciale, per l'assenza di qualsivoglia alterazione cutanea a carattere discontinuativo. Esse costituivano, infatti, la diffusione dello stravaso ematico, presente sul versante interno della cute in sede frontale sinistra, secondo l'asse gravitario verso aree immediatamente adiacenti, tipicamente coinvolte in via migratoria poiché erano simmetriche, seguivano il decorso delle fibre dei muscoli distrettuali, presentavano margini netti e si arrestavano in corrispondenza dei margini inferiori delle sopracciglia.

Inoltre, e a conferma dell'assunto, erano del tutto assenti discontinuazioni cutanee (escoriazioni e/o ferite lacero contuse), infiltrazioni emorragiche a carico dei globi oculari e della radice del naso e i fornici congiuntivali erano indenni.

Hanno spiegato, ancora, gli esperti che la migrazione del materiale ematico stravasato dalla regione frontale sinistra nei tessuti lassi periorbitari declivi e immediatamente contigui era stata facilitata dalla posizione prona e, in alcuni momenti, dal decubito laterale destro, tenuti dal Cucchi presso il reparto di medicina protetta dell'Ospedale Sandro Pertini nonché dalla fluidità del sangue, per ridotta coagulabilità prodotta dalla terapia anticoagulante somministratagli durante il ricovero presso detto nosocomio.

Sia i periti che i consulenti suddetti hanno concluso nel senso che, per l'assenza, in zona S4, di lesività ecchimotica e/o escoriata e di ferite lacero contuse da scoppio dei tegumenti distrettuali, doveva escludersi l'applicazione diretta di un mezzo lesivo e di un'azione traumatica esercitata con mezzo a stretta superficie e doveva ritenersi che tutte le lesioni acute (sia ossee che dei tessuti molli) riscontrate sul corpo di Stefano Cucchi fossero compatibili con un meccanismo di caduta sul podice, senza possibilità di ulteriormente distinguere se la caduta fosse stata accidentale oppure provocata da una turbativa dell'equilibrio del soggetto.

Sulle lesioni del Cucchi, in sostanza, potevano formularsi le seguenti ipotesi:

1) che fosse caduto in un ambiente con scalini dove l'urto contro più superfici diventa probabile e la molteplicità delle aree di impatto potrebbe aver favorito lo sviluppo di lesioni in punti diversi del corpo;

2) che avesse subito un'aggressione con percosse al capo e che, in conseguenza, fosse caduto a terra, sui glutei;

2 bis) che avesse subito un trauma al capo e fosse scivolato a terra, cadendo sul podice e battendo la testa;

3) che fosse stato aggredito con colpi al capo ed anche con calci al sacro (ipotesi assai meno probabile, stante l'assenza, come detto, in zona sacrale di lesività ecchimotica e/o escoriata).

Di contrario avviso sono stati i consulenti delle parti civili, i quali, valorizzando anche le altre lesioni riscontrate sul corpo di Cucchi - ovvero tre piccole escoriazioni a livello del terzo superiore dell'avambraccio destro, lesioni escoriate localizzate sul dorso delle mani, piccola area di perdita di sostanza al pollice sinistro, lesioni escoriate a livello del versante anteriore delle gambe (ritenute

dagli esperti sopra indicati a genesi incerta o da azione contusiva a minor valenza traumatica) – hanno concluso per l'origine traumatica, ad opera dell'azione combinata, diretta e indiretta, reiterata di tipo contundente e violenta, del quadro lesivo, la cui complessità escludeva la semplice caduta e l'urto del corpo al suolo.

Lo stesso Cucchi, peraltro, aveva detto a diverse persone e, in particolare, ai medici che lo avevano visitato, a Piazzale Clodio, a Regina Coeli e al Fatebenefratelli, di essere caduto accidentalmente dalle scale. Ed anche nella cartella clinica della struttura protetta dell'Ospedale Sandro Pertini, ove Stefano è stato ricoverato, risulta annotato testualmente: "il paziente riferiva caduto accidentalmente il 30.9.2009".

Ciò posto, a giudizio di questa Corte, va scartata l'ipotesi, del resto non considerata neppure in primo grado e da nessuna delle parti invocata, della caduta non provocata, perché, una volta iniziate le indagini in relazione ad una ipotesi di aggressione, è logico presumere che tale fatto, con detta ipotesi contrastante, sarebbe stato immediatamente segnalato da coloro che vi avessero assistito (tenuto conto che il detenuto era stato costantemente tenuto sotto controllo).

Va, altresì, esclusa l'ipotesi che Cucchi potesse essere caduto accidentalmente o percosso da altri, prima di essere sorpreso in flagrante attività di spaccio e tratto in arresto, perché i suoi genitori, che lo avevano visto a cena, poco prima dell'operazione di polizia giudiziaria, si sarebbero accorti, nella successiva perquisizione, eseguita a casa loro alla presenza di Stefano, delle condizioni del figlio.

Le iniziali spiegazioni rilasciate da Cucchi ai medici, con riferimento ad una caduta accidentale, potrebbero allora essere interpretate, alla luce delle sue successive affermazioni, nel senso di voler evitare di incorrere in ulteriori conseguenze negative (accuse di calunnia o ritorsioni da parte dei soggetti incolpati) e di voler fornire una versione esatta solo dopo essersi consultato con il proprio avvocato, per una prudentiale reticenza in vista di una migliore valutazione della condotta da tenere.

Ne consegue che, poiché, in relazione agli esiti peritali di cui si è detto, non possono prospettarsi ulteriori ipotesi, le lesioni subite dal Cucchi debbono essere necessariamente collegate ad un'azione di percosse; e, comunque, ad un'azione volontaria, che può essere consistita anche in una semplice spinta, che abbia

provocato la caduta a terra, con impatto sia del coccige che della testa contro una parete o contro il pavimento.

Deve tenersi conto, infatti, che «cagionare una lesione non ha necessariamente un significato circoscritto all'azione di picchiare, colpire, ma ha un'accezione più lata e comprensiva di qualsiasi violenta manomissione fisica dell'altrui persona, sicché, appunto, anche un urto o una spinta intenzionale, che determini una caduta con effetti lesivi, integrano il reato di cui all'art. 582 c.p. (Cass., Sez. V, sentenza n.12867 del 24.9.1986, Rv. 174302; Sez. V, n. 104 del 04.11.1982, Rv. 156810).

Il pubblico ministero e i difensori delle parti civili, nel sostenere la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, secondo cui Cucchi sarebbe stato percosso dagli agenti di polizia penitenziaria, hanno affermato, diversamente da quanto concluso del giudice di primo grado, la piena attendibilità del teste Samura Yaya.

Nel corso dell'incidente probatorio, svoltosi all'udienza del 21.11.2009, il teste ha riferito che, la mattina del 16.10.2009, mentre si trovava da solo in una delle celle del Tribunale, in attesa del giudizio di convalida, aveva dapprima sentito un ragazzo che polemizzava con le guardie ed aveva capito che queste insistevano perché entrasse nella cella e lui si opponeva. In rapida sequenza, aveva poi sentito il pianto del ragazzo, il parlare a bassa voce delle guardie, il tonfo di un corpo caduto a terra nonché il rumore di calci e di un corpo che veniva trascinato sul pavimento. A quel punto si era incuriosito, aveva sbirciato dallo spioncino della porta della sua cella, verso destra, ed aveva visto tre persone in uniforme blu (come quella normalmente indossata da coloro che «aprono le porte delle celle») chiudere la porta di una cella posta alla sua destra (non quella adiacente alla sua, ma quella immediatamente successiva) e poi allontanarsi.

Samura, inoltre, ha dichiarato che, al suo ritorno dal giudizio di convalida, era stato sistemato nella stessa cella di Cucchi (che a sua volta era tornato dall'aula di udienza) e quest'ultimo, alzandosi il pantalone fino al ginocchio e mostrandogli la gamba destra - dove «era tagliato un po' ed era rosso» e forse aveva del sangue - gli aveva detto «senti guarda, guardia fare me.... è stronzo, picchiato me». A questo punto, aveva ripensato a quei rumori che aveva sentito prima di essere condotto in udienza e si era convinto che il ragazzo che piangeva, che riceveva calci e che veniva trascinato, fosse proprio Cucchi. Per circa un'ora, un'ora e mezza, erano stati insieme nella stessa cella ed aveva così potuto notare che

Stefano (che, peraltro, teneva costantemente rialzato il cappuccio della felpa, nascondendo parzialmente il viso), non aveva ferite sul volto, ma presentava un rossore sotto un occhio; inoltre, non riusciva a stare seduto correttamente e teneva le gambe accavallate. Mentre venivano condotti a Regina Coeli, aveva anche constatato che camminava lentamente e zoppicava a causa della ferita alla gamba.

Il teste, infine, ha affermato che avrebbe potuto riconoscere uno solo dei tre agenti che si erano allontanati dalla cella di Cucchi, dopo l'episodio sopra descritto, e precisamente quello che aveva chiuso la porta, poiché era la stessa persona che, dopo la convalida, si era mostrato gentile ed aveva portato loro, a richiesta, caffè e sigarette.

Ritiene la Corte che alla testimonianza di Samura Yaja non possa essere attribuito un valore probatorio determinante, ai fini di un'affermazione di responsabilità nei confronti degli imputati Minichini, Santantonio e Domenici.

In primo luogo, deve pienamente concordarsi con il giudizio espresso nella sentenza impugnata, laddove si è sottolineato che Samura non può essere definito un "teste oculare", posto che dalla cella in cui si trovava ristretto non ha affatto visto gli agenti di polizia penitenziaria mentre davano calci o mentre compivano una qualsiasi altra azione violenta ai danni di Cucchi, ma ha soltanto sentito un ragazzo che piangeva e qualcuno che parlava a bassa voce nonché dei rumori che ha ritenuto essere stati prodotti da un corpo che cadeva in terra, da calci che venivano inferti e dal trascinamento del corpo stesso sul pavimento.

Fatta eccezione per il pianto e per le voci, ciò che ha riferito il teste è solo il frutto di una sua deduzione e di una interpretazione soggettiva, dato che si tratta di rumori che non hanno caratteristiche specifiche e che, quindi, non possono essere univocamente e con certezza individuati.

D'altra parte, non può escludersi che il pianto del ragazzo sia stato causato da ragioni diverse da quella che il teste ha indicato, sulla base di una sua personale opinione.

Inoltre, il tono basso delle voci degli agenti mal si concilia con un comportamento aggressivo ed autoritario, che (secondo la tesi dell'accusa) doveva essere finalizzato a vincere l'atteggiamento riottoso e contestatario del detenuto.

Secondo quanto riferito dal teste, l'azione violenta da parte delle "guardie" si sarebbe svolta nel corridoio, all'esterno della cella, in un arco di tempo molto ristretto (inferiore al minuto) e tutta al di fuori della percezione diretta dello stesso

Samura, dato che, quando egli si è avvicinato allo spioncino ed ha sbirciato verso la sua destra, ha avuto modo di vedere bene soltanto uno degli agenti che stava già chiudendo la porta della cella del Cucchi; e per di più tale porta, avendo i cardini sul lato sinistro, gli consentiva una visuale molto limitata.

Per quanto riguarda poi le confidenze che Samura ha detto di avere avuto dallo stesso Cucchi, quando sono stati ristretti nella stessa cella, ritiene la Corte che esse non valgano a dare una sicura conferma alla versione fornita in merito a quanto accaduto prima dell'udienza di convalida.

Cucchi, infatti, quando gli ha fatto vedere la ferita alla gamba sinistra, attribuendone genericamente la responsabilità ad una "guardia", non gli ha affatto descritto le modalità dell'azione che sarebbe stata compiuta ai suoi danni e non ha indicato in quale momento ed in quale contesto il fatto si sarebbe verificato; e soprattutto non gli ha specificato se gli autori fossero stati gli agenti di polizia penitenziaria oppure i carabinieri, in un momento precedente ed in un luogo diverso.

Rispondendo ad una precisa domanda che gli era stata rivolta dal g.i.p., in sede di incidente probatorio, il teste ha testualmente affermato (attraverso l'interprete, dato che non era in grado di parlare correttamente in italiano): *<<no, non mi ha detto chi era e neanche ho chiesto se i Carabinieri hanno picchiato a lui o no>>*.

Contrariamente a quanto hanno sostenuto i difensori delle parti civili, anche il fatto che Samura abbia riferito di aver potuto personalmente constatare la lesione, che Cucchi aveva su una gamba, non può essere considerato un sicuro riscontro alla versione fornita dal teste; e ciò anche se la consulenza tecnica in materia biologica ha confermato la presenza di macchie di natura ematica sui pantaloni indossati dalla vittima.

Invero, a detta dello stesso Samura, Cucchi non aveva affatto precisato in quale momento ed in quale occasione avesse subito quella lesione, ma si era limitato ad affermare, in modo del tutto generico, che gli era stata cagionata da una "guardia" (termine accompagnato da un epiteto offensivo).

Per le stesse ragioni, non può darsi un valore di effettivo riscontro neppure al fatto che il teste abbia riferito di aver notato che Cucchi aveva difficoltà a stare seduto ed aveva un rossore sotto un occhio; e ciò anche se tali circostanze si conciliano con gli elementi oggettivi rappresentati dalla frattura al coxige e dalle

“soffusioni ecchimotiche a livello periorbitario” rilevate dai consulenti tecnici e dai periti.

Le scarse ed incomplete confidenze fatte da Cucchi al Samura non consentono, infatti, di individuare con certezza il tempo ed il luogo in cui sarebbe stata commessa l'azione violenta che ha causato quelle lesioni.

Nell'esprimere una valutazione complessiva sull'attendibilità della testimonianza di Samura, questa Corte non può fare a meno di sottolineare che, nel corso del primo sopralluogo nelle celle del Tribunale di piazzale Clodio, effettuato il 21.11.2009, egli ha tenuto un atteggiamento tutt'altro che collaborativo (rifiutandosi persino di firmare il relativo verbale) ed ha affermato di non essere in grado di riconoscere i luoghi e, in particolare, la cella in cui era stato ristretto la mattina del 16.10.2009 (e cioè poco più di un mese prima).

Successivamente, in occasione del secondo sopralluogo, invece, ha riconosciuto quei luoghi ed ha anche fornito una descrizione della sua cella e di quelle ove si trovavano gli altri detenuti.

I difensori delle parti civili hanno dato una spiegazione a queste contraddittorie dichiarazioni, sostenendo che il teste, in occasione del primo sopralluogo, era intimorito dalla presenza degli agenti di polizia penitenziaria (assenti, invece, nel secondo accesso).

Questa spiegazione, peraltro, non vale a dirimere del tutto le perplessità scaturite dal radicale mutamento che si è potuto riscontrare nell'atteggiamento del Samura.

Motivi di dubbio derivano anche da una palese inesattezza che ha caratterizzato la sua deposizione, allorché ha affermato che Cucchi, al ritorno dall'udienza, gli avrebbe detto, testualmente, <<io andato giudice e dato quattro anni>>, facendogli così intendere di essere stato condannato per il fatto per il quale era stato arrestato. Tale circostanza non risponde a verità, poiché in udienza erano stati emessi solo i provvedimenti di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e non si era celebrato il contestuale giudizio direttissimo.

D'altra parte, non può ragionevolmente sostenersi che Samura non avesse alcun interesse a mentire o comunque a “colorire” e ad “ingrandire” ciò che aveva visto e sentito, dovendo considerarsi che, quando ha reso l'esame in sede di incidente probatorio, egli era in attesa di essere a sua volta giudicato per un fatto di droga

ed aveva quindi validi motivi per "ingraziarsi" gli inquirenti, con la speranza di ottenere un trattamento più benevolo, grazie al suo atteggiamento collaborativo. E a tal proposito appare significativa una circostanza che è stata sottolineata dai difensori degli imputati (e che non è stata smentita dalle parti avverse): dopo aver reso quelle dichiarazioni, Samura ha ottenuto il patteggiamento (in un primo tempo negato dal g.i.p.) ad una pena di due anni di reclusione, con conseguente liberazione, ed ha avuto anche il permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

Per le considerazioni sin qui esposte, ritiene la Corte che la testimonianza di Samura Yaja non possa costituire il pilastro su cui fondare una pronuncia di condanna nei confronti degli imputati Minichini, Santantonio e Domenici, non essendo sufficiente per dimostrare la loro colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", nel senso richiesto dal primo comma dell'art. 533 c.p.p.

Deve rilevarsi, inoltre, che dalla lunga ed approfondita istruttoria dibattimentale, svolta nel corso del giudizio di primo grado, sono emersi numerosi elementi probatori che si pongono in contrasto con le dichiarazioni di Samura e, quindi, con la tesi sostenuta dall'accusa pubblica e privata.

Va richiamata, in primo luogo, la deposizione resa dal carabiniere Mario Cirillo, il quale la mattina del 16.10.2009 era presente nell'ambiente ove sono ubicate le celle del Tribunale penale, in quanto svolgeva il servizio di scorta proprio a Samura Yaja.

Il teste ha dichiarato di essersi trattenuto per buona parte della mattinata nel locale adibito a sala d'attesa (da cui era possibile vedere e sentire tutto ciò che accadeva nel corridoio posto davanti alle celle), aspettando di accompagnare il proprio arrestato in aula per il giudizio di convalida; ed ha precisato di non avere rilevato nulla di anomalo, durante tutta la sua prolungata permanenza in detto luogo.

Si è accertato che in quello stesso locale sono soliti fermarsi tutti gli operanti (appartenenti ai vari corpi di polizia giudiziaria) che hanno eseguito gli arresti e che sono in attesa di essere chiamati in udienza per la presentazione degli arrestati nonché per la convalida e per l'eventuale giudizio direttissimo.

Non vi è dubbio, quindi, che quella mattina, oltre al Cirillo, dovevano esserci diversi altri operanti che avrebbero potuto assistere all'episodio riferito da Samura. Nessuno è stato in grado, invece, di fornire notizie che potessero dare riscontro alla sua versione.

Analoghi risultati si sono avuti con le testimonianze di altri detenuti che in quella stessa mattinata si sono trovati presenti nelle celle del Tribunale.

La teste Anna Maria Costanzo, infatti, ha riferito di essere stata in quelle celle tra le 9 e le 10,30 circa del 16 ottobre e di aver avuto modo di parlare con un ragazzo, il quale le aveva detto di chiamarsi Stefano, di essere stato arrestato "per un po' di fumo" e di sentirsi molto male. Avendo notato che aveva dei lividi in faccia, gli aveva chiesto se lo avessero menato e quello le aveva risposto affermativamente ed aveva precisato che erano stati <<gli agenti che l'avevano arrestato>>.

Da questa deposizione sembra potersi dedurre che Cucchi presentava visibili segni di percosse già prima dell'ora in cui, a detta del Samura, avrebbe subito il "pestaggio" ad opera delle "guardie"; e che, quindi, il fatto non sarebbe addebitabile ad agenti di polizia penitenziaria, ma a coloro che avevano proceduto all'arresto e cioè ai carabinieri.

Il teste Stefano Colangeli ha poi riferito di essere rimasto in quelle celle per circa due ore (prima delle 12) e di aver sentito diverse volte la voce di un ragazzo (da lui identificato nel Cucchi) che batteva contro la porta per richiamare l'attenzione degli agenti e si lamentava, perché stava male ed aveva bisogno di un medicinale per l'epilessia.

Lo stesso teste ha precisato di non aver visto o sentito alcun "pestaggio", durante tutto il tempo in cui è rimasto in attesa di salire in udienza.

In senso analogo ha deposto Vilbert Lamaj, il quale ha precisato di aver sentito più volte Cucchi lamentarsi ed accusare dolori ben prima dell'ora in cui sarebbe accaduto il fatto descritto dal Samura.

Del tutto inattendibile (per le condivisibili ragioni esposte dal primo giudice) è, invece, la deposizione di Simona Cappuccio, la quale, in dibattimento, ha affermato in un primo tempo di aver visto alcuni agenti che percuotevano un ragazzo (da lei individuato nel Cucchi), facendolo cadere in terra e poi trascinandolo, ma successivamente, quando le veniva contestato che davanti al pubblico ministero non aveva affatto riferito tale circostanza, ha detto di non ricordare più l'episodio e di voler confermare le dichiarazioni rese in fase di indagini.

La nuova versione della Cappuccio non potrebbe comunque costituire un riscontro a quella del Samura, poiché non vi è alcuna coincidenza sull'orario in cui sarebbe avvenuto il fatto.

Deve poi osservarsi che la tesi accusatoria portata avanti dai difensori di parte civile, basata essenzialmente sulla testimonianza di Samura Yaja, è stata contraddetta persino dal rappresentante della Procura generale nel corso del giudizio di secondo grado.

Il P.G., infatti, ha sostenuto che l'aggressione ai danni del Cucchi si sarebbe consumata, ad opera dei tre agenti penitenziari imputati, dopo l'udienza di convalida e prima della traduzione in carcere. E ciò sulla base delle seguenti considerazioni: durante l'udienza, il giudice, il p.m. e la segretaria non hanno visto segni particolari sul volto di Cucchi o macchie di sangue sui suoi pantaloni e neppure hanno notato qualcosa di anomalo nel suo modo di camminare e di stare seduto; nella mattinata, mentre attendeva di essere chiamato per il giudizio di convalida, il ragazzo ha accumulato molto nervosismo ed ha più volte chiamato gli agenti per chiedere sigarette o altro; il Cucchi, essendo incensurato, sperava di essere scarcerato e, quando ha appreso che gli veniva applicata la misura coercitiva, si è ancor più adirato ed ha iniziato a "battibeccare" con i carabinieri, insultandoli, alzandosi più volte dalla sedia e sferrando calci ai mobili; tale comportamento è proprio di un soggetto ancora vivace ed attivo e non di uno che è stato percosso ed ha subito una frattura; nel momento in cui è stato visitato dal medico del Tribunale dott. Ferri, Cucchi si presentava, infatti, in una ben diversa situazione; per tutta la mattinata Cucchi aveva infastidito sia i carabinieri che gli agenti penitenziari e questi ultimi, nel prenderlo in custodia al ritorno dall'aula, avevano ritenuto che fosse giunto il momento di fargli capire come ci si doveva comportare in un ambiente carcerario ed avevano approfittato del fatto che non doveva più presentarsi al giudice, davanti al quale avrebbe potuto denunciare il fatto.

Questa ricostruzione non può essere condivisa, poiché risulta fondata su deduzioni di carattere prevalentemente logico, piuttosto che su concrete risultanze probatorie, finendo per apportare un ulteriore elemento di confusione in una vicenda che appare già di per sé assai complessa, a causa della presenza di diverse testimonianze tra loro contrastanti.

Il fatto che il giudice ed il pubblico ministero non abbiano notato alcunché di strano nello stato fisico di Cucchi, nel corso dell'udienza di convalida, non è detto che sia dipeso da disattenzione o da distrazione (evenienze, peraltro, non impossibili anche per un magistrato), poiché non può escludersi che sia stato causato dalle particolari condizioni nelle quali entrambi lavoravano e dalla distanza che li separava dall'arrestato.

Non può ravvisarsi un'effettiva incompatibilità tra il comportamento tenuto da Cucchi e le sue condizioni fisiche, poiché le lesioni che aveva subito gli consentivano comunque di alzarsi, di stare in piedi e di camminare, sia pure a fatica, non essendovi ancora stato quel progressivo aggravamento, riscontrato nei giorni successivi.

È poi logico pensare che Cucchi avesse risentimento, irritazione e rabbia soprattutto nei confronti di coloro che lo avevano arrestato (a suo dire) ingiustamente, piuttosto che verso gli agenti penitenziari, che avevano svolto un semplice compito di custodia durante quel periodo di attesa e si erano anche preoccupati di farlo visitare dal medico affinché potesse accertarsi del suo stato e somministrargli il farmaco per l'epilessia. E ciò trova conferma nel fatto che, durante l'udienza, secondo quanto ha riferito l'avv. Rocca, Cucchi aveva avuto un <<continua battibecco ... non consono all'aula>>, proprio con i carabinieri presenti, ai quali aveva rivolto anche diversi epiteti gravemente ingiuriosi; e, al momento della lettura dell'ordinanza da parte del giudice, aveva sfogato la sua ira, dando un violento calcio alla scrivania (gesto che potrebbe anche avergli prodotto la ferita alla gamba).

In ogni caso, la soluzione prospettata dal P.G. è inconciliabile con quanto ha riferito Samura (a detta del quale l'asserito "pestaggio" sarebbe avvenuto prima che si svolgesse l'udienza per la convalida del suo arresto, udienza che a sua volta aveva preceduto quella di Cucchi) e, inoltre, non tiene nel dovuto conto le dichiarazioni che sono state rese da diversi testimoni.

In primo luogo, deve richiamarsi la deposizione di Giovanni Cucchi, il quale ha affermato, con la massima decisione e precisione, di essersi subito accorto che il figlio, in occasione dell'udienza di convalida, <<aveva la faccia gonfia come un pallone e dei segni neri netti sotto agli occhi>>; ed ha aggiunto che, quando lo aveva visto nel corso della perquisizione domiciliare, non aveva invece alcun

segno e non accusava alcun malessere (circostanza che è stata confermata anche dalla moglie Rita Calore).

In senso pressoché analogo (anche se con termini e toni meno accentuati) ha deposto l'avv. Giorgio Rocca, il quale ha riferito che Stefano aveva dei segni neri sotto gli occhi, era leggermente gonfio e stava seduto in modo non normale, appoggiandosi su un solo gluteo.

Particolare risalto meritano poi le testimonianze di alcuni dei carabinieri che hanno avuto occasione di vedere Cucchi durante la notte tra il 15 ed il 16.

Il carabiniere Gianluca Colicchio, che ha svolto il servizio di piantonamento presso la caserma di Tor Sapienza, ha riferito che, circa venti minuti dopo che i suoi colleghi della Stazione Appia si erano allontanati, aveva sentito suonare il campanello ed era sceso nella cella ove era ristretto Cucchi, che era situata nel piano seminterrato ed era accessibile da una scala con una ventina di gradini abbastanza ripidi. Nell'occasione, il giovane gli aveva detto di sentire freddo, di avere male alla testa e di soffrire di epilessia. Egli aveva allora portato due coperte ed aveva chiesto se volesse andare in ospedale, ma lui aveva detto di lasciar stare, in quanto non era necessario. Ciò malgrado, aveva ritenuto opportuno telefonare al "118" e far venire un'ambulanza; ed aveva anche provveduto a contattare la centrale operativa, chiedendo di far rientrare sia la pattuglia della sua Stazione (che si trovava in servizio esterno) sia quella della Stazione Appia, perché nel caso di ricovero sarebbe servita la scorta per la traduzione e per il piantonamento in ospedale.

La decisione di chiedere l'intervento di un'ambulanza, adottata dal Colicchio per il solo fatto che Cucchi aveva detto di avere freddo e mal di testa e di soffrire di epilessia (senza peraltro manifestare alcun sintomo collegabile a tale patologia), appare alquanto esagerata e fa sorgere il dubbio che in realtà il teste sapesse o quanto meno avesse sospettato che la situazione era ben diversa e che il malessere accusato dal ragazzo dipendeva da un qualcosa di anomalo che era accaduto in precedenza.

Tale dubbio ha trovato conferma nelle deposizioni rese dai testi Di Sano, Schirone e Mollica e in parte anche in quella del teste Ponzio.

Francesco Di Sano, il carabiniere che la mattina del 16 ha dato il cambio al collega Colicchio presso la Stazione Tor Sapienza, ha riferito, infatti, che il

Cucchi, quando è uscito dalla cella. *<<aveva delle occhiaie, era rossastro, era un po' gonfio ... era rossastro, un po' gonfio in volto>>*.

Il teste ha poi confermato il contenuto di una annotazione che egli stesso aveva redatto e nella quale aveva segnalato che il giovane lamentava *<<dolori al costato ... non poteva camminare e veniva aiutato a salire le scale dalla P.M.Z. Casilina>>*.

Pietro Schirone, uno dei carabinieri della Stazione Casilina che ha provveduto a tradurre Cucchi dalla Stazione Tor Sapienza al Tribunale, ha dichiarato a sua volta che il ragazzo *<<aveva il viso gonfio, aveva delle macchie sotto gli occhi ... zoppicava ... ricordo che aveva un malore ad una gamba ... credo che il Mollica gli abbia dato una mano a salire le scale ... riusciva a camminare da solo ... aveva un andamento irregolare>>*. Gli aveva allora chiesto cosa avesse fatto e lui aveva risposto *<<no no, amici miei, amici miei ... ieri ho litigato con degli amici miei ... mi hanno menato gli amici miei>>* ed aveva anche detto che aveva bisogno di un medicinale perché era epilettico. Gli aveva quindi proposto di andare in ospedale, ma lui si era rifiutato.

Il teste ha anche aggiunto che il piantone gli aveva riferito che, durante la notte, Cucchi *<<aveva creato qualche fastidio>>*, in quanto aveva dato in escandescenze, *<<dando delle testate ai muri nella cella di sicurezza>>* (circostanza che è stata, invece, negata da Di Sano). Ha poi precisato che i segni che aveva notato sul volto di Cucchi erano proprio quelli che apparivano nella fotografia scattata all'ingresso presso il carcere di Regina Coeli. A specifica domanda rivoltagli da un difensore, infine, ha affermato che, data la presenza di quei segni, *<<era chiaro che era stato menato>>*; e che, ciò malgrado, egli non aveva ritenuto necessario chiamare un'ambulanza, poiché sapeva che un mezzo di soccorso era già intervenuto durante la notte e perché comunque era stato tranquillizzato dalla risposta che aveva ricevuto dal ragazzo (nel senso che erano stati gli amici a picchiarlo).

Stefano Mollica, l'altro componente della pattuglia della Stazione Casilina, ha deposto in senso sostanzialmente conforme, affermando che il Cucchi si era alzato a fatica dal lettino e gli era subito apparso con *<<dei gonfiori ... dei cerchi ... degli arrossamenti ... dei gonfiamenti come delle bolle d'acqua, intorno agli occhi>>*. Gli aveva subito chiesto se avesse bisogno di un medico, ma lui aveva rifiutato: dopodiché gli aveva chiesto come mai avesse quei gonfiori, quei cerchi ben



visibili e lui aveva risposto in un primo momento che erano stati dei suoi amici e poco dopo aveva detto <<no, no, so' caduto dalle scale>>.

Presa visione della fotografia scattata all'ingresso in carcere, il teste ha poi precisato testualmente: <<io lo ricordavo anche più gonfio, nel senso dei lividi, qui mi sembra anche meno gonfio>>.

Una parziale conferma si è avuta anche con la deposizione di Francesco Ponzo (l'infermiere dell'Ares 118 che è intervenuto con l'ambulanza presso la Stazione Tor Sapienza), il quale ha dichiarato di essere riuscito a vedere solo per tre o quattro secondi una parte del volto del Cucchi (che non voleva farsi visitare, rifiutava ogni assistenza e si nascondeva sotto le coperte, stando girato dalla parte del muro) e di avere comunque notato che aveva degli arrossamenti sotto gli occhi, sugli zigomi, che potevano essere ecchimosi o semplici eritemi.

Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti (rappresentanti della pubblica e della privata accusa), non possa non attribuirsi una particolare rilevanza alle testimonianze dei carabinieri Di Sano, Schirone e Mollica.

Si tratta, infatti, di testi particolarmente credibili, in quanto non avevano alcun interesse a riferire circostanze che potevano far sorgere sospetti nei confronti di appartenenti alla loro stessa Arma.

Tutti e tre sono stati, invece, concordi e decisi nel parlare di segni riscontrati sul volto del Cucchi e di malesseri dallo stesso lamentati, e cioè di particolari che non possono essere ragionevolmente spiegati soltanto dicendo che il ragazzo era molto provato per aver trascorso una notte su un tavolato e all'interno di un ambiente freddo.

D'altra parte, il teste Schirone è stato molto esplicito, affermando che dai segni che il ragazzo aveva in volto si capiva chiaramente che era stato percosso.

Il fatto che Di Sano abbia negato di aver riferito allo Schirone in merito alle testate, che Cucchi avrebbe dato contro il muro, non può inficiare l'attendibilità di entrambe le deposizioni, poiché le stesse sono state comunque concordi sui punti relativi ai gonfiori, ai dolori ed alla difficoltà nel camminare.

Al contrario, l'evidenziato contrasto tra i due, dà ancora di più motivo di pensare che, durante quella notte, qualcosa di anormale fosse effettivamente accaduto.

L'efficacia probatoria delle suddette testimonianze non può essere esclusa neppure per il fatto che i testi Vincenzo Nicolardi e Davide Speranza (che hanno accompagnato l'arrestato dalla caserma Appia a quella di Tor Sapienza) nonché i testi Gabriele Spinoso, Francesco Tedesco e Gabriele Aristodemo (che lo hanno rivisto al momento dell'arrivo a piazzale Clodio) abbiano concordemente riferito di non aver notato alcunché di strano nella persona del Cucchi.

In particolare, non può darsi eccessiva rilevanza al fatto che Nicolardi e Speranza, durante il tragitto verso il Tribunale, non abbiano notato che l'arrestato stesse seduto in modo non normale, poiché deve considerarsi che i sedili del veicolo utilizzato erano verosimilmente assai più comodi e soffici delle panche del Tribunale (ove Cucchi ha mostrato una anomala postura).

Deve, inoltre, considerarsi che i suddetti testi erano tutti appartenenti alla Stazione Appia ed avevano partecipato direttamente all'operazione di polizia giudiziaria che aveva portato all'arresto del ragazzo, sicché può anche ipotizzarsi che avessero un interesse maggiore (rispetto ai carabinieri Di Sano, Schirone e Mollica, che dipendevano da Comandi diversi e non avevano preso parte alla stessa operazione) nel cercare di coprire responsabilità eventualmente addebitabili ad uno o a più di loro; e può anche presumersi che fossero particolarmente risentiti per l'esito negativo della perquisizione domiciliare, determinato dal fatto che l'arrestato non aveva loro indicato il luogo ove effettivamente abitava (tanto che nel relativo verbale era stata apposta la dicitura "senza fissa dimora") ed aveva così impedito di trovare subito il consistente quantitativo di sostanza stupefacente che speravano di poter sequestrare (e che è stato invece rinvenuto solo dopo la sua morte, nell'appartamento di Morena, dove realmente alloggiava).

In questo contesto, merita di essere segnalato l'episodio (ritenuto giustamente "inspiegabile" dal giudice di primo grado) relativo al mancato avviso all'avvocato di fiducia del Cucchi.

Il m.llo Roberto Mandolini, comandante della Stazione Appia, ha dichiarato che Stefano non ricordava con precisione il nome del suo avvocato di fiducia e gli aveva indicato diversi nomi, che egli non era riuscito a trovare sull'albo dell'Ordine forense, consultato attraverso il computer.

Tale dichiarazione risulta in contrasto con la deposizione di Giovanni Cucchi, il quale ha riferito che il difensore "storico" di suo figlio era l'avv Stefano Maranella (che lo aveva assistito in passato per altre vicende ed era con lui in

rapporti confidenziali); e che, in occasione della perquisizione domiciliare, aveva chiesto ai carabinieri che stavano uscendo <<avete chiamato il nostro avvocato?>> e loro avevano risposto <<si, sì, tutto a posto>>.

Il teste ha poi precisato che Stefano, la mattina successiva, in udienza, nel vedersi avvicinare da un difensore di ufficio, si era molto arrabbiato e, rivolgendosi ai carabinieri, aveva detto <<ma come non avete chiamato l'avvocato Maranella? Ma come, vi avevo detto ieri sera di chiamarlo, mannaggia ...>>.

Significativa e sorprendente è anche la circostanza (anch'essa opportunamente evidenziata nella motivazione della sentenza impugnata) che il nominativo dell'avv. Maranella risulta, invece, indicato per la prima volta nel verbale di consegna dell'arrestato alla polizia penitenziaria, redatto al termine dell'udienza di convalida e dopo che Cucchi aveva ormai accettato di nominare di fiducia l'avv. Rocca (precedentemente designato di ufficio).

Il m.llo Mandolini ha poi affermato che, al momento della formalizzazione dell'arresto presso gli uffici della Stazione Appia, si era instaurato un clima di serenità e di cordialità e l'arrestato si era mostrato tranquillo e persino "spiritoso".

Anche tale affermazione suscita perplessità, poiché lo stesso teste ha precisato che Cucchi si era rifiutato di sottoscrivere il verbale di arresto e non aveva voluto sottoporsi al rituale esame dattiloscopico, in quanto non desiderava sporcarsi le mani con l'inchiostro. Inoltre, il teste Schirone ha riferito in dibattimento di avere appreso dal collega Tedesco, da lui incontrato la mattina del 16 ottobre a piazzale Clodio (essendo entrambi di scorta agli arrestati), che la sera prima Cucchi non era stato fotosegnalato perché "non collaborativo".

Deve poi rilevarsi che numerosi testimoni hanno dichiarato di aver chiesto a Cucchi in che modo si fosse procurato le lesioni che erano ben visibili sul suo volto.

Le risposte che lo stesso Cucchi ha dato sono risultate contrastanti, ma a nessuno egli ha detto esplicitamente di essere stato percosso dagli agenti di polizia penitenziaria.

Soltanto nella conversazione con Samura Yaja, come si è visto, ha attribuito genericamente la responsabilità alle "guardie", senza peraltro indicare in quale momento ed in quale luogo fosse avvenuto il fatto.

Ai medici Ferri, Degli Angioli, Calderisi, Console, Tibuzzi, Bastianelli e Piccirillo (che lo hanno visitato in Tribunale, a Regina Coeli, al Fatebenefratelli e

al Pertini), all'infermiera Olivares e agli agenti La Rosa, Capo e Mandaio ha detto di essere caduto per le scale o comunque per causa accidentale.

Al carabiniere Schirone ha riferito di aver litigato con degli amici ed un'eguale risposta ha dato, in un primo momento, al carabiniere Mollica (precisando subito dopo di essere caduto dalle scale).

Parlando con gli assistenti di polizia penitenziaria Mastrogiacomo e Cantone, con l'infermiera Porcelli e con i detenuti Costanzo, Alaya, Neschib, Arianit e Sulaj, invece, ha rivolto accuse, più o meno esplicite, ai carabinieri che lo avevano arrestato.

In particolare, Bruno Mastrogiacomo ha dichiarato di aver visto il Cucchi al momento dell'accettazione presso l'ufficio matricola di Regina Coeli e di aver constatato che *<<camminava a stento ... era violaceo sul viso ... aveva sul viso dei colori violacei rossastri e aveva un segno sull'osso sacro, all'altezza dell'osso sacro>>*, tanto che gli era venuto spontaneo chiedere *<<se aveva fatto un frontale con un treno>>*; e lui aveva risposto che *<<era stato menato all'atto dell'arresto dai carabinieri>>* e che *<<finché era rimasto in piedi era riuscito a parare qualche colpo, ma quando era caduto a terra non si era potuto parare più>>*.

Mauro Cantone ha riferito che Cucchi (da lui accompagnato in ambulanza, la mattina del 17 ottobre, da Regina Coeli al Fatebenefratelli), lamentandosi per il fatto che dovevano applicargli il catetere e tenendosi una mano sulla schiena, aveva detto, con tono fermo ed arrabbiato, *<<i servitori dello Stato mi hanno fatto questo ... invece di tutelare i cittadini mi hanno fatto questo ... ne parlerò solo con il mio avvocato>>*; e poi, riferendosi alla polizia penitenziaria, aveva aggiunto *<<io non ce l'ho con voi, so che voi state facendo il vostro lavoro>>*.

L'infermiera Silvia Porcelli ha affermato che, la mattina del 19 ottobre, presso l'ospedale Pertini, Cucchi le aveva detto che gli dovevano consegnare le bottigliette dell'acqua minerale chiuse, perché non si fidava, in quanto era stato picchiato dai carabinieri; invitato a ripetere questa accusa davanti agli agenti in servizio presso quel reparto, si era rifiutato e le aveva detto che era inutile chiamarli, dato che avrebbe comunque negato tutto.

Tarek Alaya ha riferito che il Cucchi (ristretto nella sua stessa cella durante la notte tra il 16 ed il 17) *<<camminava male>>* e aveva gli occhi di colore *<<rosso e viola mischiati>>*; e quando, la sera in cui era arrivato, gli aveva chiesto cosa fosse

successo, aveva risposto <<mi hanno riempito di botte, tutta la notte preso botte dai carabinieri ... ho preso tante botte in caserma dai carabinieri>>.

L'Alaya ha anche precisato di aver riportato queste affermazioni in una lettera, che era stata <<messa bene in italiano>> dal compagno di cella Pasquale Capponi, era stata poi consegnata all'assistente del senatore Stefano Pedica (che aveva effettuato una visita ispettiva in carcere) e quindi pubblicata sui giornali.

Il documento è stato acquisito agli atti del processo e sul punto hanno deposto il suddetto parlamentare, la sua assistente Linda Cecconi e la sua segretaria Irene Testa, negando che Alaya avesse loro direttamente riferito ciò che Cucchi gli aveva confidato riguardo al comportamento dei carabinieri, ma confermando comunque l'avvenuta consegna della lettera.

Anis Neschib (altro compagno di cella) in un primo tempo ha dichiarato che la mattina del 17 ottobre Cucchi gli aveva confidato di essere stato <<riempito di botte dai carabinieri>>; successivamente ha precisato che aveva detto di essere stato picchiato in caserma e da ciò egli aveva dedotto che fossero stati i carabinieri.

Il contrasto tra le testimonianze di Alaya e Neschib riguarda solo il momento in cui avrebbero ricevuto quelle confidenze (la sera del 16 secondo Alaya e la mattina dopo secondo Neschib), ma sono sostanzialmente concordi sul punto più rilevante, riguardante gli autori delle percosse.

Arianit Levanaj e Sulaj Gentjan, infine, hanno riferito di essere stati per un breve tempo ristretti in una cella con il Cucchi e di avere da lui appreso che era stato picchiato in caserma dai carabinieri (diversi da quelli che lo avevano tradotto in Tribunale) e che non avrebbe denunciato il fatto perché avevano minacciato <<che gli avrebbero fatto le carte per dieci anni>>. Sull'attendibilità di questi due ultimi testi possono porsi seri dubbi, poiché non è certo che essi siano stati realmente nella stessa cella del Cucchi né che abbiano avuto modo di parlare con lui in un diverso momento.

Il complesso delle altre testimonianze (fatte le dovute riserve sulla veridicità delle dichiarazioni dei detenuti Alaya e Neschib) è comunque più che sufficiente per contrastare la versione fornita da Samura e per considerare non sufficientemente provata la tesi accusatoria sostenuta dal pubblico ministero e dai difensori delle parti civili.

Contrariamente a quanto affermato dall'avv. Gamberini nei suoi motivi di gravame, non può essere definita una "astratta congettura" l'ipotesi prospettata dalla Corte di assise di primo grado, secondo cui l'azione violenta ai danni di Cucchi sarebbe stata commessa dai carabinieri che lo hanno avuto in custodia nella fase successiva alla perquisizione domiciliare. L'ipotesi, infatti, si fonda su concrete circostanze che sono state riferite anche da persone sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.

Ritiene, inoltre, la Corte che non possa condividersi l'assunto secondo cui le ecchimosi sotto gli occhi del Cucchi, riscontrate dal dott. Ferri al termine dell'udienza di convalida, sarebbero state ancora di lieve entità, e ciò a dimostrazione del fatto che il processo ecchimotico era iniziato da poco e non da diverse ore.

Dalle richiamate testimonianze, infatti, è emerso che, già prima di arrivare in Tribunale, Cucchi presentava segni e disturbi che facevano pensare ad un fatto traumatico avvenuto nel corso della notte; ed uno dei periti, la prof.ssa Cattaneo, ha precisato in dibattimento che il fenomeno della migrazione del sangue sotto gli occhi, che consegue ad un trauma nella regione periorbitaria, è molto variabile e può iniziare dopo alcuni minuti, come anche dopo qualche ora o addirittura dopo un paio di giorni.

Da ultimo, deve osservarsi che, anche se si desse pieno credito alla versione del Samura, sarebbe comunque impossibile ricostruire la condotta che cagionò le lesioni al Cucchi e attribuirle ad alcuno degli imputati, perché il teste, al riguardo, nulla ha detto.

Infatti, se è vero che il 16 ottobre gli imputati erano gli unici agenti in servizio presso le celle di piazzale Clodio e se è vero che Samura ha affermato di avere visto tutti e tre gli agenti presso la cella di Stefano, null'altro è emerso che consenta di ricostruire la dinamica dell'evento lesivo e di individuarne l'autore (o gli autori).

Secondo il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" e gli agenti di polizia penitenziaria, in qualità di pubblici ufficiali, rivestiti di autorità sulla persona affidata alla loro custodia, hanno anch'essi un tale obbligo: il mancato accertamento delle concrete modalità di svolgimento del fatto, peraltro, non

consente di individuare quel comportamento doveroso che si è mancato di compiere e non consente, altresì, di addebitarlo ad uno o all'altro degli imputati.

La presenza di tutti e tre gli agenti nell'occasione descritta dal Samura, infatti, non è significativa, di per sé, né di un'azione compiuta di concerto e contemporaneamente, né di un'iniziativa assunta da uno solo di loro e così repentinamente da non consentire, negli altri, alcuna reazione oppositiva.

Per le considerazioni sin qui esposte, stante l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori raccolti a carico degli imputati Nicola Minichini, Corrado Santantonio e Antonio Domenici, va confermata nei loro confronti la pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., in ordine al reato dal reato di cui al capo a) della rubrica.

Tale conclusione esime questa Corte dall'esaminare la richiesta, formulata dalle parti civili, di restituire gli atti al pubblico ministero perché contesti il reato di omicidio preterintenzionale ai suddetti imputati, non essendo possibile allo stato l'individuazione certa degli autori del fatto, presupposto logico della riqualficazione dello stesso.

Appare comunque opportuno disporre la trasmissione di copia della presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Roma, perché valuti la possibilità di svolgere ulteriori indagini al fine di accertare eventuali responsabilità di persone diverse dagli agenti di polizia penitenziaria giudicati da questa Corte. L'assoluzione degli stessi imputati dal delitto di lesioni volontarie comporta, necessariamente e per le medesime ragioni più sopra illustrate, un'eguale pronuncia anche per il delitto di abuso di autorità contro arrestati e detenuti, contestato al capo b) della rubrica.

In proposito, deve precisarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 608 c.p., le misure di rigore non previste o non consentite dalla legge sono quelle che incidono, ulteriormente restringendola, sulla libertà personale del soggetto passivo; quindi, per la sussistenza dell'elemento materiale del reato occorre che sia alterato il trattamento legale dell'arrestato o del detenuto, in maniera tale da peggiorare lo stato di limitazione della libertà personale nella quale si trova. (v. Cass., sez. V, 16.4.2012, n. 29004, che ha indicato, ad esempio, quali misure di rigore non consentite l'ammanettamento a una ringhiera in misura temporale ben lontana da quella necessaria alle incombenze dell'ufficio nonché l'aver puntato una pistola

scarica alla tempia di un soggetto legittimamente fermato), mentre non è sufficiente uno sporadico episodio di percosse.

Con riguardo all'imputazione sub e), il pubblico ministero ha chiesto che venga ripristinata l'originaria contestazione di abbandono di persona incapace di provvedere a sé stessa al posto di quella di omicidio colposo (ravvisata dal giudice di primo grado, a sua volta, a seguito di operata riqualificazione dell'originaria imputazione ex art. 591 c.p.) ed ha chiesto che vengano condannati tutti gli imputati, sia gli infermieri Giuseppe Flauto Elvira, Martelli e Domenico Pepe, sia i medici Flaminia Bruno Luigi, De Marchis Preite, Silvia Di Carlo, Aldo Fierro e Stefania Corbi.

Tutti i suddetti imputati, a giudizio del pubblico ministero, avevano abbandonato Cucchi che si trovava in condizione di incapacità per il decubito obbligato, cui era costretto, a causa delle lesioni patite, lo avevano controllato in maniera inadeguata e superficiale, sottovalutando le potenzialità evolutive delle sue condizioni. I medici, inoltre, non avevano prestato la necessaria attenzione alla magrezza patologica di Stefano, alla sua epilessia e alla sua progressiva storia di tossicodipendente, che costituivano, tutti, indici di pericolo per la sua integrità fisica.

In questa situazione, dunque, la morte di Stefano poteva dirsi prevedibile e, al riguardo, nessuna informazione gli era stata fornita e nessuna tempestiva iniziativa era stata assunta. Gli infermieri, dal canto loro, sempre secondo l'appellante, non avevano seguito le prescrizioni mediche (controllo e manutenzione del catetere; vigilanza e corretta compilazione del diario infermieristico), non avevano richiamato l'attenzione dei medici sull'aggravarsi delle condizioni di Cucchi e avevano ommesso di compiere, autonomamente, atti sanitari non invasivi, cui erano abilitati dalla legge 26.2.1999, n. 42.

Osserva la Corte che l'atto di "abbandonare" consiste nel lasciare in balia di sé stessa una persona incapace verso la quale sussista un obbligo di cura e da cui derivi un pericolo, anche solo potenziale, per la persona medesima.

Durante il suo ricovero, Stefano Cucchi non era in effetti nelle condizioni di provvedere a sé stesso, perché limitato nei propri movimenti a causa della lesione sacrale della quale era portatore, ma sulla base dei dati emergenti dalla cartella clinica, dalla cartella infermieristica e dal foglio di terapia nonché delle

dichiarazioni rese in dibattimento, oltre che dagli imputati, da diversi testimoni (tra i quali Spencer, Porcelli, Carpentieri, Bocci)) può escludersi che si sia trattato di un reale abbandono.

Invero, le annotazioni nel diario medico e infermieristico (anche se caratterizzate da un certo disordine formale) sono dettagliate, riportano gli esiti delle visite (quando Cucchi le ha accettate), la specificazione delle terapie impostate ed eseguite o l'indicazione dei motivi della loro mancata esecuzione; il tipo di pasto somministrato e l'eventuale sua consumazione; la misurazione della pressione e della temperatura corporea; l'avvenuto svuotamento quotidiano della sacca del catetere.

Più specificamente, in relazione alle omissioni indicate nell'imputazione, risulta che l'elettrocardiogramma eseguito il 17 ottobre non venne più ripetuto, ma dalla deposizione dell'infermiera Spencer è comunque emerso che, con la misurazione della pressione, veniva contestualmente rilevato il battito cardiaco; e che la relativa annotazione in cartella avveniva solo nell'ipotesi di irregolarità del battito stesso.

È certo, inoltre, che il valore 36,3 registrato il 21 ottobre ed erroneamente trascritto in cartella nel rigo della frequenza del battito cardiaco, non può che riferirsi al grado della temperatura corporea del Cucchi, stante la presenza dei decimali.

Riguardo all'ipoglicemia registrata il 19 ottobre, risultano condivisibili le spiegazioni fornite dal dott. De Marchis Preite e dal suo consulente prof. Orsetti, i quali hanno precisato essersi trattato di un dato episodico da attribuirsi al fatto che la sera prima del prelievo il paziente non aveva voluto mangiare; e ciò tenuto conto dell'assenza di una patologia diabetica e dei relativi sintomi.

Il mancato spostamento in un reparto di terapia intensiva è stato giustificato, in modo plausibile, sia dai medici imputati sia dai loro consulenti, con la stabilità dei parametri vitali mantenuta dal Cucchi durante l'intero periodo della sua degenza.

In merito all'asserito omesso controllo del catetere, è stato precisato (teste Masciarelli) che la prescrizione ne prevedeva lo svuotamento ogni ventiquattro ore (alle 6 del mattino, prima che l'infermiere cessasse il proprio turno) e la presenza di 700 c.c. nella sacca, a vista, riscontrata la mattina del 22 ottobre, non lasciava presagire che nella vescica del Cucchi, ce ne fossero altri 1.400 c.c., rinvenuti poi dal consulente settore.

La conclusione che se ne trae è che l'attività svolta sia dai medici sia dagli infermieri non è stata di apparente cura del paziente ma di concreta attenzione nei suoi riguardi.

D'altra parte, ove anche gli interventi terapeutici posti in essere fossero stati caratterizzati da negligenza o imperizia, ciò non potrebbe certo tradursi nell'integrazione del reato di cui all'art. 591 c.p., posto che difetterebbe il necessario requisito dell'abbandono volontario, di per sé incompatibile con l'atteggiamento volto a prestare, quand'anche in maniera non adeguata, la necessaria assistenza al malato.

In assenza, quindi, sia dell'elemento oggettivo sia dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato, non può trovare accoglimento la richiesta formulata dal rappresentante della Procura della Repubblica (e, peraltro, non rinnovata dal rappresentante della Procura generale in udienza) di ripristinare l'originaria imputazione, rubricata alla lettera e), di abbandono di persona incapace.

Ritiene, peraltro, questa Corte che, anche in ordine alla meno grave fattispecie criminosa di omicidio colposo, ravvisata dal primo giudice, gli elementi probatori acquisiti non siano sufficienti per emettere una pronuncia di condanna.

Va premesso che le omissioni elencate al capo e) della rubrica, pur riqualficate come colpose, restano, quanto alla condotta materiale, il portato delle conclusioni tratte dai consulenti del pubblico ministero, all'esito dell'esame autoptico e dei successivi approfondimenti eseguiti sul cadavere riesumato a un mese dalla sua tumulazione, quando la contestazione era ancora quella di abbandono volontario di persona incapace.

A suo tempo la tesi della pubblica accusa era stata contestata dai consulenti delle altre parti processuali, sia attraverso i loro elaborati scritti, sia attraverso le loro osservazioni espresse oralmente nel dibattimento di primo grado, tanto da rendere necessaria la nomina di un collegio peritale che potesse fornire una risposta definitiva sulle cause che avevano determinato a morte di Stefano Cucchi.

I periti, all'esito dell'incarico, hanno sostenuto che il giovane era deceduto per sindrome da inanizione, cioè da privazione di acqua e di cibo, e che questa aveva avuto un'incidenza causale, esclusiva e sovrastante ogni altra causa, sull'evento, ivi comprese le lesioni lombo sacrali che, pure, avevano determinato il ricovero del giovane in ospedale.

La bradicardia e l'ipoglicemia, il cui mancato controllo era stato stigmatizzato dai consulenti del pubblico ministero, sono state considerate dai periti come sintomatiche dell'evoluzione, verso l'esito infausto, della sindrome da inanizione in atto e non più direttamente causative della morte del giovane: e ciò pur avendo, gli stessi periti, riconosciuto che un più corretto inquadramento delle condizioni di salute del paziente, una sua più corretta informazione sul rischio di vita cui si esponeva continuando (durante la degenza) a alimentarsi e a idratarsi disordinatamente e, soprattutto, il suo trasferimento in un reparto di terapia intensiva gli avrebbero, con ogni probabilità, salvato la vita.

I difensori degli imputati hanno contestato la fondatezza scientifica della sindrome da inanizione ed hanno riproposto le conclusioni dei loro consulenti di parte.

I rappresentanti delle parti civili, nell'impugnare la pronuncia di assoluzione degli imputati Minichini, Domenici e Santantonio, hanno invece ribadito la tesi della sussistenza di un nesso di causalità tra le lesioni patite da Stefano Cucchi e la sua morte.

Il Procuratore Generale, in udienza, ha affermato, a sua volta, che "le conclusioni peritali che sembrano prestare il fianco a un minor numero di critiche sono quelle dei consulenti medici del pubblico ministero di primo grado".

Al fine di valutare la responsabilità degli imputati, occorre riesaminare quindi le singole contrastanti ipotesi prospettate dalle parti.

I consulenti del p.m. hanno indicato la causa del decesso in una "insufficienza cardio-circolatoria acuta per bradicardia marcata a fronte di una condizione dismetabolica con ipoglicemia grave, alterazione marcata degli enzimi epatici, sub ittero grave, con alterazione grave della funzionalità renale, in soggetto affetto da comizialità, cachettico e con anamnesi positiva per tossicodipendenza", rispetto alla quale, in termini di giudizio controfattuale, "un iter diagnostico terapeutico tempestivo e adeguato con trasferimento del paziente in un reparto più adeguato o con monitoraggio dello stesso e una completa informazione del paziente avrebbero potuto evitare con elevatissima probabilità logica e credibilità razionale il decesso di Cucchi".

La tesi è stata contestata dal prof. Orsetti, consulente del dott. De Marchis Preite, che ha affermato che la bradicardia registrata a Cucchi (46 FC) era moderata e non era corredata da altri sintomi: dai consulenti del dott. Fierro,

proff.ri Ricci, Manfellotto Puoti e D'Amore (quest'ultimo specialista in cardiologia, in malattie del fegato e del ricambio e in geriatria), i quali hanno affermato che non si erano mai verificati, in Cucchi, fenomeni o disturbi collegabili a un problema di pompa o a aritmie; nonché dal Prof. Buccelli, consulente della dott.ssa Bruno, il quale ha obiettato che "l'insufficienza cardiaca è solo l'evento finale comune ad una cascata di molteplici accadimenti etiopatogenetici e fisiopatologici clinicamente espressivi di definite situazioni morbose, che nel caso specifico, in larga parte non hanno trovato alcuna evidenza nelle pur limitate indagini macroscopica e istologica effettuate e per parte minoritaria non hanno potuto trovare riscontro proprio nella carenza delle stesse".

Si è fatto riferimento, in proposito, "alla limitatezza della descrizione autoptica morfologica del cuore (di cui non si conoscono peso e diametri), alla esiguità dei prelievi del miocardio (solo due con altrettanti allestimenti di vetrini), alla inadeguatezza della conservazione nel tempo dei prelievi poi consegnati all'anatomo-patologo (fissazione in formalina al 4% in luogo del 10%), alla mancata esplorazione del tessuto di conduzione miocardica per la verifica di anomalie che potessero spiegare turbe del ritmo e della frequenza, all'assenza di indagini morfometriche e istochimiche per lo studio di eventuali alterazioni metaboliche e di patologia molecolare che potessero porre in rilievo eventuali patologie su base genetica".

I consulenti delle parti civili, invece, hanno avanzato l'ipotesi secondo la quale "il decesso di Cucchi è addebitabile a un quadro di edema polmonare acuto in soggetto politraumatizzato e immobilizzato affetto da insufficienza di circolo sostenuta da una progressiva insufficienza cardiaca su base aritmica intimamente correlata all'evento traumatico occorso e al progressivo scadimento delle condizioni generali".

L'ipotesi prospettata dal prof. Thiene mantiene il legame tra lesioni e decesso di Cucchi, concentrando l'attenzione sulla distensione della vescica, provocata da una ipotizzata ostruzione del catetere che impedì l'eliminazione di 1.400 c.c. di urina: la vescica ingrossata causò dolori al paziente e interferì sul sistema vegetativo autonomo che ebbe a provocare riflessi secondari che accentuarono la bradicardia del paziente provocandone la morte.

I consulenti degli infermieri Martelli, Flauro e Pepe e dei medici Bruno, De Marchis Preite, Fierro, Corbi e Di Carlo hanno affermato che il decesso del

Cucchi è da ascrivere, sostanzialmente, a una "morte improvvisa da causa cardiaca, imprevedibile e non prevenibile".

I vari esperti interpellati hanno criticato le avverse ipotesi. In particolare, il prof. Orsetti, in sede di esame dibattimentale, ha sostenuto che il Cucchi non poteva essere morto per edema polmonare, innanzi tutto perché il peso di ciascun polmone (gr. 630 quello di destra e gr. 395 quello di sinistra) non si discostava da quello di un polmone normale (di gr. 880-1100) e perché, nel caso di malfunzionamento del polmone destro, in un soggetto di 31 anni, un solo polmone sarebbe stato più che sufficiente ad assicurare la sopravvivenza. In secondo luogo perché Cucchi non aveva manifestato alcuno dei tipici sintomi di soffocamento da scompenso cardiaco quali dispnea, ricerca della posizione seduta, richiesta di aiuto. In terzo luogo perché l'esame istologico non aveva confermato l'edema polmonare.

Il dott. Vetrugno ha osservato, nel suo elaborato conclusivo, che l'asserita lesione in L3 è risultata non recente, ma di epoca anteriore alle altre lesioni riscontrate sulla salma di Cucchi, in particolare quella in S4 e che a quest'ultima non può associarsi un traumatismo alla corda spinale, perché il midollo non arriva in S4, ma termina due livelli al di sopra del corpo L3 e prosegue con un filamento sottile e mediano che si prolunga fino al coccige; ed ha aggiunto che nemmeno è sostenibile che l'ipotizzato (e smentito) traumatismo alla corda spinale avesse provocato in Cucchi bradicardia e ipotensione perché quest'ultima non era mai stata registrata durante tutto il periodo di degenza.

Secondo il dott. Vetrugno, inoltre, deve escludersi che la morte possa essere riferita ad un'azione inibitrice, per via riflessa, sull'attività cardiocircolatoria, provocata dall'aumentato volume della vescica, perché il Cucchi presentava bradicardia già all'accesso alla struttura protetta, a vescica vuota, atteso che appena poche ore prima gli era stato inserito il catetere, presso il Fatebenefratelli; e che, neppure, può affermarsi, in alternativa, che detta azione inibitrice sia stata scatenata dal dolore per la lesione alla quarta vertebra sacrale, perché un tale meccanismo determina la morte in maniera istantanea o comunque molto rapida (non oltre mezz'ora), mentre il Cucchi era deceduto a distanza di sei giorni dalle patite lesioni e mentre era in regolare trattamento antidolorifico.

Poiché la professionalità e l'esperienza di tutti gli esperti indicati non è in discussione e i predetti, a sostegno delle proprie asserzioni, hanno addotto studi

accreditati e bibliografia scientifica riconosciuta, questa Corte esclude la necessità di una ulteriore perizia, posto che gli accertamenti tecnici sono stati eseguiti in modo approfondito, sulla base di 200 rilievi fotografici, di prelievi per finalità chimico tossicologiche e istologiche, di esami eseguiti con TAC, tomografia computerizzata "post mortem" e risonanza magnetica (con la collaborazione di un esperto radiologo) nonché di un'indagine radiologica complessiva, che ha comportato ben 14.000 scansioni.

Questo Collegio ritiene che non residuino aspetti delle condizioni fisiche di Cucchi che non siano stati già esplorati e valutati dagli esperti nominati; e che, pertanto, nessun nuovo elemento potrebbe essere acquisito.

Una nuova indagine peritale, oggi, sconfiggerebbe anzi l'impossibilità di riscontrare, sulla salma di Stefano Cucchi, quanto rilevabile dalla documentazione degli accertamenti già eseguiti. Occorre quindi circoscrivere la riflessione sul materiale probatorio, comunque imponente, già acquisito agli atti.

Va, anzitutto, sgombrato il campo dalla critica mossa dai consulenti del pubblico ministero agli imputati di avere, imprudentemente e in violazione del protocollo di intesa tra la ASL e l'amministrazione penitenziaria, accettato Cucchi nel reparto di medicina protetta dell'Ospedale Sandro Pertini, ritenuto inadeguato per la criticità delle sue condizioni di salute.

È stato accertato, infatti, che la richiesta di ricovero presso detta struttura protetta venne inoltrata, a mezzo fax, dal dott. Claudio Bastianelli del Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli, il 17.10.2009, in assenza di disponibilità di posti letto nel predetto nosocomio e negli altri ospedali romani e dopo che era stata confermata la necessità di ricovero del Cucchi, il quale, in meno di 24 ore, era transitato due volte per il Pronto Soccorso per algie da frattura lombo sacrale.

La deposizione del dott. Bastianelli risulta riscontrata documentalmente dalla cartella clinica di Cucchi, nella quale è stata inserita la suddetta richiesta, unitamente alla risposta della dott.ssa Caponetti, (con l'annotazione "senza autorizzazione scritta del PRAP non si accettano ricoveri").

Nel dibattimento di primo grado si è accertato che il dott. Marchiandi, direttore dell'Ufficio detenuti e trattamento del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP), cui competeva la trasmissione della richiesta di ricovero, si era recato personalmente, il sabato 17, presso la struttura protetta, per sottoscrivere la richiesta stessa (non potendo inviarla dal proprio

6

ufficio, che praticava un orario ridotto nel giorno prefestivo) e per evitare che il ricovero venisse ritardato fino al lunedì successivo. In questo caso, infatti, il Cucchi sarebbe dovuto rimanere, in attesa di posto letto, al Fatebenefratelli, piantonato, con conseguente grave disagio per il Nucleo traduzioni e piantonamenti che, in quel fine settimana, aveva già altro personale impegnato in diversi altri piantonamenti.

Il protocollo di intesa tra l'amministrazione penitenziaria e L'Azienda USL Roma B disciplina, sul versante della salute, i compiti e le funzioni del personale medico e, sul versante della sicurezza, i compiti e le funzioni del personale dell'amministrazione penitenziaria.

La struttura di medicina protetta è presidiata e vigilata da personale della polizia penitenziaria, che funge da filtro con l'esterno; il reparto è all'interno di un dipartimento medico dell'ospedale, sicché i medici che vi prestano servizio sono dipendenti della ASL RMB.

L'attività svolta dal reparto della struttura protetta è solo quella di ricovero ordinario, intendendo per tale il ricovero programmabile per patologie mediche e chirurgiche anche dopo la valutazione delle prestazioni effettuate in pronto soccorso, esclusi i ricoveri per patologie infettive o malattie diffuse o contagiose e quelli che prevedono assistenza di tipo intensivo o rianimatorio.

Il coordinatore infermieristico della struttura protetta, Dario Bocci, ha spiegato che, ordinariamente, alla richiesta di ricovero seguiva, da parte del personale sanitario della struttura ricevente, la valutazione del caso clinico e se necessario venivano richiesti ulteriori accertamenti; infine seguiva la risposta, che poteva essere di accettazione del paziente o di rifiuto dello stesso; il Provveditorato (PRAP) supervisionava l'operazione di movimento dei pazienti detenuti.

Il dott. Marchiandi, nel corso del dibattimento di primo grado, ha riferito che il suo ufficio si limitava a trasmettere la richiesta di ricovero alla struttura protetta senza valutare l'ammissibilità o meno del ricovero stesso.

Il dott. D'Aloisio, per alcuni anni in servizio presso detta struttura, ha precisato che l'accettazione era rimessa alla valutazione del medico di turno, il quale doveva predisporre una relazione per illustrare le ragioni del ricovero.

Considerato, quindi, che Cucchi proveniva da un Pronto Soccorso, dove la sua situazione clinica era già stata valutata ed era stata formulata la diagnosi di "frattura del corpo vertebrale di L3 sull'emisoma sinistro e frattura della prima

vertebra coccigea" con prognosi di 25 gg. s.c. in regime di ricovero (in un primo momento rifiutato dal paziente), non risultano violate le prescrizioni che regolano le accettazioni dei pazienti presso la struttura protetta, atteso che la condizione di Cucchi, in relazione all'unica patologia accertata in quel momento, risultava stabilizzata.

Tornando ora alle conclusioni tratte dagli esperti nominati dal p.m., alla luce del contributo fornito dai consulenti nominati dalle altre parti, accertato che Cucchi presentava un ritmo atriale basso o giunzionale, che non è fisiologico ma non è nemmeno indicativo di una compromessa attività elettrica del cuore, e ribadito che, al posto dell'elettrocardiogramma, è stata, comunque, rilevata la frequenza cardiaca del paziente attraverso l'esame del polso, condotto dagli infermieri (v. deposizione Spencer), non risulta chiarito (e nessuna menzione ne viene fatta nell'imputazione) quale altra condotta avrebbero dovuto tenere i sanitari, per poter salvare la vita al paziente. E ciò tenuto anche conto che gli stessi periti di ufficio hanno affermato che "la presenza di bradicardia spiccata era perfettamente compatibile con la condizione clinica presentata in quel momento da Stefano Cucchi e, in particolare, con il suo stato di grave deperimento organico" e che "il riscontro di bradicardia giunzionale non richiede alcun provvedimento farmacologico o terapeutico in genere se, come in questo caso, risulta emodinamicamente ben tollerata dal paziente".

Analogamente, con riguardo alla contestazione dell'omessa adozione di qualunque presidio terapeutico (neanche la somministrazione di acqua e zucchero) a fronte dell'ipoglicemia riscontrata in Cucchi il 19 ottobre, va osservato che se questa era stata episodica, come sostenuto dal prof. Orsetti e dall'imputato dott. De Marchis Preite, il dato era rientrato con la somministrazione dei pasti accettati dal paziente; e, d'altra parte, se l'ipoglicemia deve essere considerata quale indice di digiuno protratto in malnutrizione importante (come sostenuto dai periti), difficilmente la somministrazione di acqua e zucchero, senza la previa correzione della causa scatenante, avrebbe prodotto, nel paziente, effetti benefici duraturi.

Infine, la presenza, visibile, di 700 c.c. di urina (secondo quanto riferito dalla teste Masciarelli) nella sacca ha verosimilmente indotto gli infermieri a ritenere che il catetere funzionasse.

Quanto alla contestazione di omessa informazione al Cucchi della necessità di sottoporsi a esami diagnostici essenziali alla tutela della sua vita (evidentemente ulteriori rispetto a quelli già eseguiti presso la struttura protetta), la stessa risulta generica non essendo stati specificamente indicati dal p.m. quali fossero gli esami da eseguire.

In conclusione, con riguardo all'ipotesi prospettata dai consulenti del pubblico ministero, alla luce dei contributi forniti dagli esperti nominati dalle altre parti processuali, non vi è certezza sull'individuazione della causa del decesso di Stefano Cucchi e, conseguentemente, non è possibile individuare le condotte corrette che gli imputati avrebbero dovuto adottare.

Passando all'ipotesi, prospettata dai consulenti delle parti civili, dell'incidenza sul battito cardiaco di un riflesso vagale scatenato, in alternativa, dal dolore per la frattura sacrale oppure dal dolore provocato dalla distensione della vescica, è già stato detto che il riflesso, in quanto tale, conduce a morte il soggetto in un tempo assai ridotto e prossimo rispetto alla causa che lo ha scatenato. Nel caso in esame questa evenienza non si è mai verificata perché, se collegato alle lesioni, deve allora constatarsi che il decesso è avvenuto dopo sette giorni da queste ultime, quando già risultavano trattate con antidolorifico. Se, invece, il decesso deve ritenersi collegato alla distensione vescicale, va considerato che il riempimento della vescica non avviene istantaneamente ma progressivamente; che, nel caso in esame, il mancato deflusso delle urine risaliva alle ventiquattro ore precedenti il 22 ottobre, atteso che la sacca era stata svuotata la mattina del 21; che, quindi, nessun dolore poteva aver raggiunto una tale intensità da scatenare, in Cucchi, il riflesso vagale. Tale ultima osservazione è stata fatta anche dal prof. Thiene che, infatti, ha collegato il riflesso vagale non al riempimento della vescica, ma al suo svuotamento, che avviene rapidamente e che può provocare una sincope nel paziente.

L'ipotesi prospettata dalle parti civili, pertanto non appare fondata.

Seri dubbi sussistono in ordine all'ipotesi della morte improvvisa, che i consulenti degli imputati hanno prospettato sul presupposto che si sarebbe trattato di un evento inatteso, che avrebbe riguardato un soggetto che nessuno immaginava potesse morire da un momento all'altro. Al riguardo, infatti, deve osservarsi che le plurime patologie delle quali Stefano Cucchi risultava affetto, lo rendevano in realtà un soggetto a rischio.

Resta, infine, da valutare la sindrome da inanizione, suggerita dai periti di ufficio, condivisa dal giudice di primo grado e ritenuta causa esclusiva sopravvenuta del decesso di Cucchi.

Detta sindrome, fondata sui dati anamnestici-clinici e sulle risultanze anatomopatologiche raffrontati con la bibliografia dedicata all'illustrazione delle evidenze proprie di questo tipo di morte, a giudizio dei periti, non era stata riconosciuta dai medici del reparto, i quali avevano sottovalutato lo stato di importante magrezza del paziente, non gli avevano prestato, con tempismo, le necessarie attenzioni (indicazione del quantitativo di acqua assunta, del tipo di dieta seguita e delle modalità di assunzione; esecuzione di un bilancio calorico, idrico e elettrolitico) per evitare l'evento e avevano omesso di informarlo sul grave rischio per la sua vita, cui andava incontro.

Concludevano i periti che il trasferimento del Cucchi in un reparto di terapia intensiva, il 19 ottobre "avrebbe probabilmente ancora consentito di recuperare il paziente" e che il differimento del trattamento avrebbe invece ridotto progressivamente le probabilità di recupero di Cucchi fino a annullarle il 21 ottobre.

I difensori degli imputati hanno contestato la fondatezza di tale prospettazione, esponendo i seguenti argomenti.

La tesi della sindrome da inanizione è basata su una rilevazione del peso di Cucchi, erroneamente effettuata in eccesso al momento del suo ingresso nel carcere di Regina Coeli. Il confronto tra il dato errato e quello registrato sul tavolo settorio, infatti, ha portato i periti a concludere, del tutto irrealisticamente, che il giovane, nel giro di cinque giorni, avesse perso dieci chili di peso corporeo.

La suddetta tesi non ha trovato riscontro nei risultati dell'esame autoptico, posto che in tale sede si è constatato che gli organi del Cucchi non presentavano, in termini di dimensione e colorazione, le caratteristiche tipiche dei deceduti per sindrome da privazione di cibo e di liquidi.

La tempistica dell'insorgenza del catabolismo proteico catastrofico e del successivo decesso di Cucchi è stata scandita attraverso il ricorso all'esclusiva esperienza personale di uno dei componenti del collegio peritale, in mancanza di precisi riferimenti bibliografici.

Con riguardo al profilo della colpa, gli appellanti hanno anche osservato che, nella sentenza impugnata, non è stata effettuata alcuna distinzione tra i vari

medici del reparto, in relazione ai rispettivi turni di guardia e all'assistenza prestata al paziente rispetto al momento in cui si sarebbero aggravate le sue condizioni fisiche. Inoltre, con riguardo al nesso di causalità, non è stata indicata alcuna condotta positiva idonea a scongiurare l'esito letale. In particolare, non è stato spiegato perché una migliore informazione del paziente sulle sue condizioni di salute e sui rischi legati ad un'alimentazione e ad un'idratazione disordinata lo avrebbero indotto a desistere da un siffatto comportamento e perché il trasferimento di Cucchi in un reparto di terapia intensiva sarebbe stata misura idonea a salvargli la vita.

Tali argomentazioni appaiono condivisibili e valgono comunque a far sorgere fondati dubbi in merito alla validità delle conclusioni dei periti d'ufficio.

Premesso che la sindrome da inanizione non contrasta con l'importante magrezza di Stefano, notata da tutte le persone, sanitari e non, che entrarono in contatto con lui, negli ultimi giorni della sua vita, va osservato che, come ammesso dagli stessi periti, la sindrome da fame non è di facile e frequente diagnosi perché "presuppone nozioni approfondite sui meccanismi metabolici e fisiopatologici della nutrizione/malnutrizione, che non sono nella esperienza e nella conoscenza di tutti i medici" e che la morte per inanizione conseguente, in altre epoche storiche, a carestie, privazioni correlate a periodi bellici e post bellici oggi non è più riscontrabile se non nei soggetti affetti da anoressia nervosa ed è patrimonio conoscitivo reperibile in una letteratura ormai datata, sebbene ancora valida.

Gli odierni imputati non sono stati i primi medici a doversi prendere cura di Stefano Cucchi. Nel tragico epilogo della sua storia, avviatosi con il suo arresto (verso le 23.30 del 15 ottobre 2009) e conclusosi con il suo decesso (nelle prime ore del successivo 22 ottobre), il giovane è stato osservato dall'infermiere Ponzio, dal dott. Ferri, visitato dal dott. Degli Angioli, dal dott. Calderini, e dal dott. Tibuzzi nonché valutato dal dott. Console, dal dott. Piccirillo e dal dott. Bastianelli. Significativamente, nessuno di costoro, pur rilevando il suo stato di impressionante magrezza, ha ritenuto che si trovasse in pericolo di vita.

I periti hanno anche affermato che i medici della struttura di medicina protetta dell'Ospedale Sandro Pertini, in ragione della specifica esperienza maturata a contatto con pazienti problematici e spesso inclini a attuare lo sciopero della fame per denunciare situazioni (a loro dire) ingiuste, non possono non acquisire la

capacità di riconoscere tempestivamente e di trattare adeguatamente una sindrome da inanizione. Tuttavia, tale affermazione, non è stata riscontrata da dati concreti (in alcun modo indicati dagli stessi periti) ed è rimasta su un piano meramente ipotetico.

Va aggiunto, inoltre, che se i medici avessero potuto parlare con i genitori di Stefano (non sapendo che questi si erano recati più volte presso la struttura protetta senza riuscire a vedere il figlio e a parlare con coloro che lo avevano in cura), avrebbero da loro ricevuto solamente notizie tranquillizzanti (le stesse che sono emerse nel corso del dibattimento di primo grado), in ordine alla sua magrezza. E, cioè, che Stefano era un sportivo assiduo che praticava la boxe dilettantistica e la corsa; che prestava attenzione alla propria alimentazione (con preferenza per gli alimenti proteici) per mantenere il proprio peso al di sotto dei 44 chili, limite previsto per la categoria di pugilato dei pesi mosca; che era sempre stato di costituzione esile e che la sua magrezza era fisiologica e non patologica; che le sue restrizioni alimentari, come praticate, di propria iniziativa, anche nel corso del suo ricovero, non avevano mai messo a repentaglio la sua esistenza.

D'altra parte, proprio il fatto che il paziente, oltre al politraumatismo che aveva determinato il suo ricovero, presentava diverse patologie, alcune conclamate e risalenti a molti anni addietro, quali l'epilessia (presentatasi a 18 anni) e l'uso di stupefacenti (iniziato a dodici anni) e di alcool, e altre più recenti e non accertate (come la celiachia riferita dal Cucchi, ma negata dai suoi familiari), rendeva di non facile interpretazione le iniziali modificazioni di alcuni valori (come quello dell'azotemia) registrate dopo gli esami del 19 e del 21 ottobre.

Nella valutazione della condotta degli imputati, in relazione al mancato riconoscimento di una sindrome da inanizione, in concomitanza con il politraumatismo correttamente trattato, non può non tenersi conto della mancanza di precise linee guida sul trattamento della suddetta sindrome nonché della complessità e dell'oscurità del quadro patologico presentato dal Cucchi, della difficoltà di legare tra loro le informazioni cliniche raccolte, dell'atipicità della situazione a cui si trattava di far fronte nonché delle condizioni concrete nelle quali i sanitari si sono trovati ad operare (in un reparto che aveva in quei giorni ben 21 degenti e che manteneva le caratteristiche proprie dell'ambiente carcerario).

Sia i consulenti del pubblico ministero che i periti di ufficio hanno affermato che, qualora fosse stato correttamente informato sul suo stato nutrizionale e sulla necessità di mangiare e bere adeguatamente, Cucchi si sarebbe convinto a modificare il proprio comportamento; e che, inoltre, un suo tempestivo ricovero, il 19 ottobre, in un reparto di terapia intensiva gli avrebbe salvato la vita.

L'accusa relativa all'omessa informazione del paziente, da parte degli imputati, sulla necessità di alimentarsi correttamente, è stata fondata sulla circostanza che le uniche terapie da lui accettate sono state quelle relative al trattamento del politraumatismo. Si è detto, infatti, che, se non si era opposto alle cure e alle terapie contro il dolore alla schiena, ciò era dovuto al fatto di essere stato correttamente informato in ordine alla loro necessità; di qui la conclusione che il rifiuto di alimentarsi correttamente fosse la conseguenza di un'omessa o non completa informazione sul punto.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che una tale informazione non avrebbe sortito alcun effetto positivo e che la circostanza che il paziente abbia accettato le cure per le lesioni non sia di alcun significato al riguardo.

Invero, il Cucchi accettava la somministrazione degli antidolorifici perché non poteva negare l'evidenza del dolore alla schiena che aveva necessitato il suo ricovero e che lo costringeva a un decubito prono; di contro, manteneva per il resto un atteggiamento oppositivo e contestatario, in quanto continuava ad essere risentito per il trattamento che gli era stato riservato da parte di coloro che lo avevano arrestato; inoltre, non aveva una reale consapevolezza della sua estrema magrezza e non era propenso ad accettare consigli da altri.

Significative sono alcune circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado.

Suo padre Giovanni, infatti, ha riferito che, quando gli aveva suggerito di mangiare un po' di più, aveva risposto che "si piaceva così com'era".

Salvatore Palmisano, il suo allenatore di "kick boxing", ha poi dichiarato che, nel settembre del 2009, per motivi di sicurezza, non gli aveva più consentito di effettuare gli allenamenti più duri (quelli specifici per i combattimenti), proprio a causa della sua eccessiva magrezza, e lo aveva invitato a pianificare il suo addestramento sia con esercizi con i pesi (al fine di aumentare il suo tono muscolare) sia con una corretta alimentazione; da quel momento Cucchi aveva iniziato ad allenarsi diversamente, utilizzando il "tapis roulant" con frequenza

assidua (cfr. la deposizione di Puca Francesca, frequentatrice della stessa palestra); non risulta, peraltro, che avesse cambiato dieta e che avesse cominciato a consumare pasti più abbondanti.

La zia Elena Calore e la cugina Giada Tripodi hanno confermato che Stefano era molto attento alla linea, per il tipo di sport praticato, e si ostinava a non voler ingrassare.

In senso conforme ha deposto l'amico di famiglia Ermanno Ceci (gestore di un bar sito nei pressi dell'abitazione dei genitori), il quale ha precisato che Stefano, era molto attento all'alimentazione ed era solito praticare il "footing" nella vicina Villa De Sanctis.

In conclusione, sulla base degli elementi acquisiti, non può con certezza affermarsi che, se adeguatamente informato e sollecitato dai medici o anche da esperti nutrizionisti, Stefano avrebbe mangiato di più ed avrebbe modificato il suo atteggiamento, durante il periodo in cui è stato ristretto presso la struttura protetta.

Inoltre, atteso che il ricovero del Cucchi avvenne la sera del 17 ottobre e che, seguendo l'impostazione dei periti, le sue condizioni fisiche erano già critiche il successivo 19 ottobre, non può ritenersi dimostrato che un solo giorno di alimentazione e idratazione disordinata e di mancato avvertimento, al riguardo, abbiano compromesso la sua salute.

D'altra parte, sui tempi di insorgenza del c.d. "punto di non ritorno" (come i periti hanno definito il momento in cui il catabolismo proteico catastrofico si rese evidente attraverso le analisi delle urine eseguito il 19 ottobre), sulla tempistica della sua evoluzione e sul comportamento corretto che i medici avrebbero dovuto tenere per scongiurare l'evento letale nonché sull'efficacia di un trasferimento presso un reparto terapia intensiva, va rilevato che gli stessi periti si sono espressi in termini solamente probabilistici e non, come richiesto dalla giurisprudenza, in termini di elevato grado di credibilità razionale (cfr. Sez. un., sent. n. 30328 del 10.7.2002. Rv. 222138).

I consulenti del p.m., invero, hanno attribuito un grado più elevato di probabilità di successo al ricovero in terapia intensiva, senza tuttavia specificare quale sarebbe stato il tipo di trattamento che si sarebbe dovuto ivi riservare al paziente.

In ogni caso, va osservato che, dalla cartella infermieristica, si rileva come al momento del ricovero vennero prescritti tutti gli esami di routine, ma che solamente l'emocromo venne eseguito immediatamente e ripetuto anche

domenica 18 e lunedì 19 ottobre, per l'urgenza di accertare che non vi fossero emorragie interne in atto, conseguenti alla lesione lombo sacrale: tutti gli altri esami, ovvero l'azotemia, la creatinina, la glicemia, le transaminasi, la ves. l'esame delle urine, della bilirubina e gli altri esami ivi indicati, vennero richiesti il 17 ottobre ma eseguiti, a causa della festività, solamente il 19 e le relative risposte giunsero in reparto nel tardo pomeriggio del 19 ottobre.

In conseguenza, il percorso terapeutico alternativo e salvifico si sarebbe dovuto attuare nelle poche ore rimaste del 19 ottobre, perché già il 20, sempre secondo quanto affermato dai periti, sulla scorta dell'esclusiva esperienza del prof. Iapichino, il recupero del paziente sarebbe stato più problematico e il 21 addirittura impossibile.

Come è evidente, la finestra temporale a disposizione dei medici che ebbero in cura Cucchi era piuttosto esigua, tanto più che, per come sopra esposto, dai valori del paziente non si registrava, nelle sue condizioni complessive, una criticità di tutta evidenza (almeno sino alla sera del 19) ma, al contrario, uno stato generale suscettibile di differenti interpretazioni.

Inoltre, in assenza di esami delle urine anteriori al 19 ottobre, non può nemmeno escludersi che il catabolismo proteico catastrofico fosse iniziato in data anteriore e fosse ormai irreversibile, come lascerebbe supporre il rapido epilogo della vicenda, maturatosi nel giro di pochissimi giorni.

Da ultimo, quand'anche dovesse ammettersi la provata sussistenza, per tutti o per qualcuno dei medici, di un comportamento caratterizzato da imprudenza o imperizia, non potrebbe ugualmente giungersi ad un'affermazione di penale responsabilità, poiché la complessa istruttoria dibattimentale non ha permesso di stabilire con certezza la causa della morte di Stefano Cucchi.

Le quattro diverse ipotesi avanzate al riguardo, da parte dei periti di ufficio (morte per sindrome da inanizione), dei consulenti del pubblico ministero (morte per insufficienza cardio-circolatoria acuta per bradicardia), delle parti civili (morte per esiti di vescica neurologica) e degli imputati (morte cardiaca improvvisa), tutti esperti di chiara fama, non hanno fornito una spiegazione esaustiva e convincente del decesso di Stefano Cucchi.

La tesi della sindrome da inanizione (sulla non fondatezza delle altre ipotesi si è già detto sopra), seguita dal primo giudice, non può essere condivisa, poiché si

basa su elementi di fatto che non hanno trovato riscontro nelle risultanze del processo.

Come si è già accennato, per valutare il dimagrimento subito dal Cucchi nei suoi ultimi giorni di vita, i periti sono partiti dal presupposto che, al momento dell'ingresso in carcere, egli pesasse 52 chili (50 al netto degli indumenti), a fronte di un peso di 37-38 chili misurato in sede di autopsia; e che, durante il suo ricovero al Pertini, egli fosse rimasto quasi completamente senza mangiare e senza bere.

Consapevoli del fatto che la morte per inanizione non può essere la conseguenza di un digiuno protratto per soli sei giorni, gli stessi periti hanno dovuto sostenere che la sindrome era insorta già da diverso tempo, quanto meno a partire dall'estate del 2009.

Non si dispone, tuttavia, di esami medici che diano conferma dell'insorgenza, a quella data, della sindrome da inanizione; possono solo richiamarsi, le dichiarazioni dei familiari di Cucchi e del suo allenatore Palmisano che hanno concordemente riferito che Stefano pesava sui 43-44 chili, in quanto, per praticare lo sport del pugilato, ci teneva a mantenersi entro il limite di peso previsto per la sua categoria (che era appunto di 44 kg.).

Il peso di 50 chili (al netto) registrato dal personale di Regina Coeli, quindi, non può essere considerato esatto, poiché non è credibile che ci possa essere stata una perdita di peso di ben 12 chili in un tempo così breve.

Una conferma della superficialità con la quale sono state effettuate le rilevazioni in carcere è data anche dal fatto che, nella stessa occasione, è stata registrata un'altezza di mt. 1,68, mentre è risultato pacifico che Stefano era alto solo mt. 1,62-1,63.

I familiari hanno poi dichiarato che, sino al giorno prima dell'arresto, Stefano appariva in buone condizioni e si alimentava regolarmente.

Dalla documentazione sanitaria acquisita e da diverse testimonianze è poi emerso che, durante il ricovero, il Cucchi ha consumato almeno una parte delle pietanze e delle bevande che gli venivano somministrate (come è dimostrato anche dalla quantità di urina che è stata giornalmente svuotata dalla sacca del catetere).

Non è possibile, pertanto, dare credito ai calcoli che i periti hanno fatto sulla base di un raffronto tra dati inesatti e, conseguentemente, alle conclusioni che sono state tratte.

Dalla mancanza di certezze in ordine alla causa della morte di Stefano Cucchi non può che derivare il dubbio sulla sussistenza di un nesso di causalità tra le condotte degli imputati e l'evento.

I dottori Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo vanno, pertanto, assolti dal reato loro ascritto al capo e) della rubrica, ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p.

Un'eguale pronuncia va emessa nei confronti di Aldo Fierro, in ordine al medesimo reato, perché la sua qualifica di dirigente di secondo livello della struttura protetta non incide, per le considerazioni sin qui esposte, né sul grado della colpa né sulla sussistenza del nesso di causalità, tanto più che, come ha riferito il teste Dario Bocci, egli non era presente in reparto, dal 17 al 20 ottobre, durante la degenza del Cucchi, a causa di ulteriori e comprovati impegni professionali, legati alla sua qualifica di coordinatore delle attività sanitarie di tutto il polo Rebibbia, che lo vedeva, all'epoca, impegnato nella campagna di vaccinazione contro l'influenza A.

Nei confronti degli infermieri Flauto, Pepe e Martelli va confermata la sentenza di assoluzione emessa in primo grado non solo, come già detto, perché non era loro facoltà sindacare le iniziative dei medici, ma anche per la mancata dimostrazione del nesso causale tra la condotta omissiva loro specificamente contestata (il mancato controllo del corretto posizionamento del catetere) e la morte del Cucchi.

A conclusione del proprio atto di appello, il pubblico ministero ha chiesto la condanna di tutti gli imputati per i residui reati loro ascritti e, in particolare, la condanna di Rosita Caponetti per i delitti di falso ideologico e di abuso di ufficio, rubricati ai capi c) e d), per avere, in qualità di medico di turno presso la struttura protetta dell'Ospedale Sandro Pertini, il pomeriggio del 17.10.09, falsificato il certificato di ingresso di Cucchi, rappresentando le sue condizioni fisiche in maniera da non destare allarme, onde consentire il ricovero del paziente in detta struttura, in violazione del protocollo di intesa.

Il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità della Caponetti in ordine al delitto di falso, per avere apposto sulla cartella clinica l'annotazione

"apparato urogenitale: n.d.r." malgrado il paziente fosse cateterizzato. Ed ha assolto, invece, la stessa imputata dal reato di abuso di ufficio, ritenendo che le ulteriori annotazioni ("condizioni generali: buone", "stato di nutrizione: discreto", "apparato muscolare tonico trofico"), sebbene contrastanti con l'obiettività del paziente che si presentava in decubito obbligato, cachettico e sostanzialmente privo di muscolatura, fossero il frutto di una valutazione erronea, effettuata però in buona fede.

Al riguardo, osserva questa Corte che, essendo stato accertato che il ricovero di Stefano Cucchi nella struttura protetta non avvenne in violazione del protocollo di intesa, stipulato tra la ASL e l'amministrazione penitenziaria, come più sopra ampiamente illustrato, viene a mancare il movente della condotta di falsificazione contestata all'imputata.

Infatti, è emerso che l'imputata non conosceva il direttore dell'ufficio preposto all'inoltro delle richieste di ricovero (P.R.A.P.) e che il dott. Marchiandi si recò presso la struttura protetta, per presentare di persona la suddetta richiesta, solamente perché il ricovero si era reso necessario nel primo pomeriggio di sabato 17 ottobre e il suo ufficio, che osservava un orario ridotto nei giorni prefestivi, era ormai chiuso.

La richiesta di ricovero, peraltro, non era il frutto di un'iniziativa dello stesso Marchiandi, ma era stata inoltrata dal dott. Bastianelli, medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli, ove Stefano sarebbe stato sicuramente ricoverato se vi fosse stata disponibilità di posti letto.

D'altra parte, tale sistemazione risultava quanto mai opportuna, dato che si era accertata la mancanza di posti in altri nosocomi della capitale e che l'istituto penitenziario aveva segnalato la carenza del personale addetto al piantonamento esterno dei detenuti.

Inoltre, le lesioni alle vertebre delle quali il Cucchi era portatore potevano considerarsi stabilizzate e necessitavano, ormai, solamente di riposo a letto; e quel reparto (secondo quanto hanno riferito gli stessi periti di ufficio) era comunque idoneo alla cura di patologie fratturative.

Per tali considerazioni, deve confermarsi la pronuncia di assoluzione nei confronti della Caponetti, in ordine al reato sub d), perché il fatto non sussiste.

Per quanto concerne il reato di falso, posto che lo stesso giudice di primo grado ha considerato non punibili le annotazioni relative alle condizioni generali, allo

stato di nutrizione e muscolare del paziente perché frutto di una valutazione del medico e come tale opinabile. ritiene questa Corte che un analogo giudizio debba essere espresso con riferimento alla residua annotazione, riguardante le condizioni dell'apparato urogenitale senza la specificazione che Cucchi aveva il catetere.

La buona fede dell'imputata, invero, è chiaramente dimostrata dal fatto che lei stessa aveva dato agli infermieri la disposizione di vuotare la sacca delle urine ogni ventiquattro ore.

Deve, quindi, concludersi che l'imputata, nel redigere la cartella clinica del Cucchi, non abbia inteso immutare il vero, ma si sia limitata a indicare, senza ulteriori specificazioni (tutt'al più in maniera superficiale), una situazione di fatto data per pacifica.

Ne consegue che, in assenza dell'elemento psicologico richiesto dalla norma, deve assolversi la Caponetti dall'imputazione di cui al capo c), perché il fatto non costituisce reato.

A fronte della richiesta dei rappresentanti della pubblica accusa di affermare la penale responsabilità degli imputati Corbi e Fierro, in ordine al delitto sub f), per avere deliberatamente omesso, la sera del 21, di trasferire Cucchi in un reparto più idoneo che ne avrebbe scongiurato la morte, debbono integralmente richiamarsi le argomentazioni che il primo giudice ha posto a base della pronuncia di assoluzione.

Dall'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, infatti, non sono emersi concreti elementi che possano far ritenere sussistenti gli estremi del reato contestato.

La lettera predisposta dalla dott.ssa Corbi, da inviare al magistrato competente perché fosse informato delle condizioni critiche del Cucchi e, al contempo, delle difficoltà incontrate dai sanitari nella gestione del paziente, dimostra, ancora una volta, la mancanza di consapevolezza, negli imputati, del rischio di vita imminente che stava correndo Stefano Cucchi e non la loro determinazione di non curare il paziente.

Va, infine, confermata, in questa sede, la pronuncia di assoluzione degli imputati dai restanti reati loro ascritti, ai capi g), h) ed i) della rubrica, per insussistenza degli addebiti contestati. atteso che, come già rilevato dal giudice di primo grado, non risulta affatto che gli imputati avessero un qualsiasi rapporto con gli agenti di polizia penitenziaria Minichini, Santantonio e Domenici né che

sapessero che il quadro lesivo presentato dal Cucchi era conseguenza di una condotta volontariamente tenuta, considerando che, al contrario, sulla documentazione trasmessa dall'Ospedale Fatebenefratelli era scritto che il paziente "era caduto dalle scale".

In particolare, deve ritenersi del tutto priva di fondamento l'accusa, rivolta alla dott.ssa Bruno, di aver attestato falsamente, nel certificato di morte del Cucchi, che si trattava di "morte naturale".

In primo luogo, infatti, deve osservarsi che nel certificato in questione si è parlato di "presunta" morte naturale, proprio perché non era stata individuata con certezza la causa del decesso e non sussistevano concreti elementi per poter affermare che il traumatismo subito dal paziente fosse stato provocato da terzi e fosse di natura violenta (e non accidentale, come indicato nell'anamnesi patologica della cartella clinica).

In secondo luogo, nel contenuto del suddetto certificato, non è ravvisabile la contraddittorietà evidenziata dalla pubblica accusa: si è parlato, infatti, di "presunta morte naturale" e di "sospetta embolia polmonare in paziente affetto da frattura vertebra L3 e trauma facciale" e contemporaneamente si è posta la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria, in quanto permanevano dubbi sulle cause della morte e lo stesso pubblico ministero aveva già disposto l'autopsia.

Non vi è stata, quindi, alcuna falsificazione, ma è stato semplicemente riferito ciò che risultava allo stato, sulla base dei dati acquisiti.

Con riguardo al reato di omissione di referto, va poi aggiunto che, poiché il ricovero di Cucchi era stato preceduto da ben due accessi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli, da una visita medica presso la struttura del Tribunale e da altra visita medica al suo accesso al carcere, gli imputati potevano ragionevolmente ritenere che la segnalazione alla competente autorità fosse già stata effettuata da coloro che li avevano preceduti.

La tesi sostenuta dal pubblico ministero appellante, secondo cui la Caponetti (in concorso con il funzionario del PRAP, dott. Marchiandi) avrebbe attestato il falso per consentire il ricovero del Cucchi nella struttura protetta e per "tenerlo al riparo dal mondo esterno" e tutti gli imputati, medici e infermieri, avrebbero volontariamente "abbandonato" il paziente ed avrebbero agito di comune accordo per favorire gli agenti di polizia penitenziaria e per coprire le loro responsabilità.

omettendo di riferire i fatti all'autorità giudiziaria e di trasferire il paziente in un reparto più idoneo, non ha trovato alcun riscontro nelle risultanze processuali.

L'ipotesi della deliberata volontà di lasciare il paziente a sé stesso è stata esclusa anche dal rappresentante della Procura generale e la tesi del "complotto" risulta inverosimile, in mancanza di dati concreti.

All'assoluzione degli imputati medici consegue la revoca delle disposizioni civilistiche emesse con la sentenza di primo grado.

La complessità del processo ed il carico di lavoro dell'ufficio hanno giustificato la fissazione di un termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605, 530 comma 2 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa dalla III Corte di Assise di Roma, in data 5.6.2013, appellata dal pubblico ministero, dal procuratore generale, dai difensori di Fierro Aldo, Corbi Stefania, Caponetti Rosita, Bruno Flaminia, De Marchis Preite Luigi, Di Carlo Silvia e Domenici Antonio e dai difensori delle parti civili, assolve Fierro, Corbi, Bruno, De Marchis Preite e Di Carlo perché il fatto non sussiste dai reati loro ascritti; assolve Caponetti dal capo c) perché il fatto non costituisce reato e dalle restanti imputazioni perché il fatto non sussiste; conferma nel resto l'impugnata sentenza. Fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 31.10.2014

IL CONSIGLIERE *u.s.*

Giulio G. P. C.

IL PRESIDENTE

[Signature]

12.1.2015

[Signature]
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. R. B. C.